



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 468
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di venerdì 11 dicembre 2020

INDICE

Commissioni riunite

5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro):

Plenaria Pag. 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Venerdì 11 dicembre 2020

Plenaria

15^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
D'ALFONSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 21,35.

IN SEDE REFERENTE

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che i pareri dei relatori e del Governo verranno espressi su tutti gli emendamenti in votazione, che cominceranno a partire dai subemendamenti al subemendamento 1.1000/3000 del Governo: si tratta di proposte emendative che includono anche gli emendamenti presentati dai Gruppi di opposizione in esito agli accordi raggiunti tra i Gruppi.

Prendono atto le Commissioni riunite.

I senatori del Gruppo del Partito Democratico e del Gruppo di Italia Viva, nonché i senatori ERRANI (*Misto-LeU*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sottoscrivono tutti gli emendamenti sui quali è stato raggiunto un accordo politico tra le varie forze politiche e il Governo, che la Presidenza porrà in votazione.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) segnala la dubbia ammissibilità di alcuni emendamenti riformulati e il giudizio difforme adottato dalla Presidenza su alcune proposte riferite ai medesimi argomenti.

Anticipa inoltre che su diversi emendamenti i senatori del Gruppo della Lega non parteciperanno al voto e che su altri (1.1000/488, 1.1000/508, 23.0.11, 28.5, 29.2 e 30.4, in materia di giustizia) esprimeranno un voto contrario, mentre sull'emendamento 1.1000/3000/564 si asterranno. Segnala quindi l'incongruenza che il tema della giustizia sia parte integrante di un provvedimento in materia economica e venga affrontato da senatori delle Commissioni bilancio e finanze, comprimendo le prerogative della Commissione di merito.

Il senatore PRESUTTO (*M5S*), relatore per la 5^a Commissione, anche a nome del senatore Marino, relatore per la 6^a commissione, esprime parere favorevole su tutti i subemendamenti, nonché sul subemendamento 1.1000/3000 del Governo, che saranno posti in votazione e oggetto di accordo politico.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si esprime in maniera conforme.

Si passa dunque alla votazione degli emendamenti.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) riformula l'emendamento 1.1000/3000/56 in un testo 2, *pubblicato in allegato*, dal contenuto identico agli identici emendamenti 1.1000/3000/35 (testo 2) e 1.1000/3000/367 (testo 2) in votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1000/3000/35 (testo 2), al quale il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) aggiunge la firma, identico all'emendamento 1.1000/3000/367 (testo 2) e all'emendamento 1.1000/3000/56 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) aggiunge la firma e riformula l'emendamento 1.1000/15 (testo 2) in un testo 3, *pubblicato in allegato*, identico all'emendamento 1.1000/3000/93 (testo 2) in votazione.

L'emendamento 1.1000/3000/93 (testo 2), identico all'emendamento 1.1000/15 (testo 3), posto ai voti, è approvato.

Con distinte votazioni sono poi approvati gli emendamenti 1.1000/3000/94 e 1.1000/3000/95.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1000/3000/97 (testo 2), che viene sottoscritto dalla senatrice L'ABBATE (M5S).

Interviene in dichiarazione di voto il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az), che annuncia che i senatori del Gruppo della Lega non parteciperanno al voto in quanto l'emendamento, pur condivisibile, prevede misure più coerenti con una legge di bilancio che con il decreto in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1000/3000/97 (testo 2), è approvato.

Messi separatamente ai voti risultano ugualmente accolti gli emendamenti 1.1000/3000/111 (testo 2) e 1.1000/3000/115.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) riformula l'emendamento 1.1000/3000/134 in un testo 2, *pubblicato in allegato*, dal contenuto analogo all'emendamento 1.1000/3000/114 in votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1000/3000/114, identico agli emendamenti 1.1000/3000/134 (testo 2) e 1.1000/3000/135 (testo 2), è approvato.

La senatrice MODENA (FIBP-UDC) riformula gli emendamenti 1.289 e 5.0.20 in testi 2 *pubblicati in allegato*, identici all'emendamento 1.1000/3000/136 in votazione.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) riformula l'emendamento 1.1000/3000/135 in un testo 2, *pubblicato in allegato*, identico all'emendamento 1.1000/3000/136 in votazione.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) riformula l'emendamento 5.97 in un testo 2, *pubblicato in allegato*, identico all'emendamento 1.1000/3000/136 in votazione.

L'emendamento 1.1000/3000/136 (testo 2), identico agli emendamenti 1.289 (testo 2), 5.0.20 (testo 2), 1.1000/3000/135 (testo 2) e 5.97 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Il senatore TARICCO (PD) aggiunge la firma e riformula l'emendamento 1.1000/3000/186 in un testo 2, *pubblicato in allegato*, identico all'emendamento 1.1000/3000/165 in votazione.

L'emendamento 1.1000/3000/165, identico all'emendamento 1.1000/3000/186 (testo 2), messo in votazione, è approvato.

Il senatore FENU (M5S) aggiunge la firma insieme ai componenti del Gruppo Movimento 5 Stelle delle Commissioni Bilancio e Finanze agli

emendamenti 1.1000/3000/298, 1.1000/3000/299 e 1.1000/3000/300 e li riformula in testi 2, *pubblicati in allegato*, identici agli emendamenti 1.1000/3000/189, 1.1000/3000/298 e 1.1000/3000/311 in votazione, a loro volta di identico contenuto.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 9.0.36 in un testo 2, *pubblicato in allegato*, identico agli emendamenti 1.1000/3000/189, 1.1000/3000/298 e 1.1000/3000/311 in votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1000/3000/189 (testo 2), identico agli emendamenti 1.1000/3000/298 (testo 2), 1.1000/3000/311 (testo 2), 1.1000/3000/299 (testo 2), 1.1000/3000/300 (testo 2) e 9.0.36 (testo 2), è accolto.

L'emendamento 1.1000/3000/201 (testo 2), al quale aggiungono la firma i senatori del Movimento 5 Stelle di entrambe le Commissioni, messo in votazione, è approvato.

Alla senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*), che chiede chiarimenti sull'ammissibilità dell'emendamento 1.1000/3000/264, replica il PRESIDENTE.

A seguito di distinte votazioni risultano approvati gli emendamenti 1.1000/3000/214, sostanzialmente identico all'emendamento 12.100, 1.1000/3000/216 (testo 2) e 1.1000/3000/264.

Dopo la revisione della pronuncia di improponibilità da parte del PRESIDENTE, il senatore COMINCINI (*IV-PSI*) aggiunge la firma all'emendamento 1.1000/3000/228.

L'emendamento 1.1000/3000/266, posto ai voti, è accolto.

Posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 1.1000/3000/289 (testo 2), sottoscritto dal senatore DE BERTOLDI (*FdI*), 1.1000/3000/309, al quale aggiungono la firma i senatori del Movimento 5 Stelle di entrambe le Commissioni, e 1.1000/3000/310.

Analogamente è posto in votazione e approvato l'emendamento 1.1000/3000/325 (testo 2), dopo che è stata revocata l'improponibilità sul testo base.

Il senatore TARICCO (*PD*) riformula l'emendamento 1.1000/3000/586 in un testo 2, *pubblicato in allegato*, identico all'emendamento 1.1000/3000/391 (testo 3) in votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1000/3000/391 (testo 3), identico all'emendamento 1.1000/3000/586 (testo 3), è accolto.

A seguito di distinte votazioni sono approvati 1.1000/3000/394 (testo 2), al quale aggiungono la firma i senatori del Movimento 5 Stelle di entrambe le Commissioni, 1.1000/3000/395 (testo 2), che viene sottoscritto dalla senatrice DRAGO (*Misto*) e dal senatore DE BERTOLDI (*FdI*), 1.1000/3000/400, 1.1000/3000/407 e 1.1000/3000/410.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) e il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) riformulano rispettivamente gli emendamenti 1.1000/3000/22 e 8.0.30 in testi 2, *pubblicati in allegato*, identici all'emendamento 1.1000/3000/412 (testo 2) in votazione.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) riformula invece in un testo 2 l'emendamento 1.1000/3000/403, a sua volta *pubblicato in allegato*, identico all'emendamento 1.1000/3000/412 (testo 2) in votazione.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 1.1000/3000/412 (testo 2), identico agli emendamenti 1.1000/3000/403 (testo 2), 8.0.30 (testo 2) e 1.1000/3000/22 (testo 2), che risulta accolto.

A seguito di distinte votazioni sono poi approvati gli emendamenti 5.0.17 (testo 2), sottoscritto da tutto il Gruppo di Forza Italia, che assume la numerazione 1.1000/3000/822, come subemendamento.

Dopo che il PRESIDENTE ha revocato l'improponibilità sul testo base, l'emendamento 1.1000/3000/532 (testo 2), sottoscritto dalla senatrice ROJC (*PD*), identico all'emendamento 1.1000/3000/533 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.1000/3000/536, dopo aver revocato la pronuncia di improponibilità.

Posto ai voti, risulta quindi accolto l'emendamento 1.1000/3000/559 (testo 2).

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 1.1000/3000/555 in un testo 2, *pubblicato in allegato*, identico all'emendamento 1.1000/3000/560 (testo 2) in votazione.

Messo ai voti, l'emendamento 1.1000/3000/560 (testo 2), identico all'emendamento 1.1000/3000/555 (testo 2), è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1000/3000/564 (testo 2).

Prende la parola in dichiarazione di voto la senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), che richiama preliminarmente le motivazioni che hanno portato la magistratura ordinaria a proclamare uno sciopero nazionale. Contesta quindi il contenuto dell'emendamento, che equipara la modalità di

svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza, che sembrerebbe rispondere alle richieste della Associazione nazionale magistrati. Infine dichiara il voto contrario del Gruppo di Forza Italia, denunciando peraltro l'estromissione della Commissione giustizia dalla trattazione di temi di esclusiva competenza.

Si associa il senatore DE BERTOLDI (*Fdi*).

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia a nome del proprio Gruppo un voto di astensione, in quanto l'emendamento propone esclusivamente una soluzione parziale al problema, peraltro in assenza di una specifica analisi da parte della Commissione competente.

L'emendamento 1.1000/3000/564 (testo 2), posto ai voti è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1000/3000/573.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) chiarisce la portata innovativa dell'emendamento in esame, sottoscritto da tutti i partiti di centro-destra, che assegna alle Regioni a Statuto ordinario un contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19, e dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA segnala un refuso al punto 2. Infatti, dopo la parola: «adottate», si dovrebbe aggiungere l'altra: «fino».

I presentatori accettano la correzione proposta dalla Sottosegretario.

La senatrice DRAGO (*Misto*) sottoscrive l'emendamento e chiede se sia possibile estendere la misura anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*), relatore per la 6^a commissione, anche a nome del senatore PRESUTTO (*M5S*), relatore per la 5^a Commissione, esprime un parere contrario per motivi tecnici sulla eventuale modifica proposta dalla senatrice Drago.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) richiama la *ratio* dell'emendamento e auspica che la misura venga estesa nel senso richiesto dalla senatrice Drago in un prossimo provvedimento.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) prospetta la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo in tal senso.

La senatrice DRAGO (*Misto*) dichiara la sua insoddisfazione per la soluzione prospettata dalla collega Toffanin.

Messo in votazione, l'emendamento 1.1000/3000/573 (testo 2) è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1000/3000/588 (testo 2).

Il senatore MARINO (*IV-PSI*), relatore per la 6^a commissione, anche a nome del senatore PRESUTTO (*M5S*), relatore per la 5^a Commissione, precisa che il parere favorevole si riferisce al testo 1.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA sul testo originario si rimette alle Commissioni riunite.

Su richiesta della senatrice CONZATTI (*IV-PSI*), il PRESIDENTE ne dispone l'accantonamento, dopo aver revocato la pronuncia di improponibilità.

Il senatore FENU (*M5S*) riformula l'emendamento 1.1000/3000/451 (testo 2) in un testo 3, *pubblicato in allegato*, identico all'emendamento 1.1000/3000/595 (testo 2) in votazione.

L'emendamento 1.1000/3000/595 (testo 2), al quale la senatrice DRAGO (*Misto*) e il senatore BUCCARELLA (*Misto*) aggiungono la firma, identico all'emendamento 1.1000/3000/451 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Messi separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 1.1000/3000/597, che viene sottoscritto dal senatore DE BERTOLDI (*FdI*), e 1.1000/3000/598.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi su entrambe le votazioni.

Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 22,30, riprende alle ore 22,40.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.1000/3000/536, precedentemente accantonato.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), che segnala tuttavia la diversa valutazione espressa dal Governo su emendamenti relativi a fattispecie analoghe.

L'emendamento 1.1000/3000/536 è accolto.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 1.1000/3000/588 (testo 2) era stato accantonato e che su richiesta dei relatori la votazione avverrà sul testo originario, con il Governo che si è rimesso alle Commissioni riunite.

L'emendamento 1.1000/3000/588, posto ai voti, è approvato.

Messo in votazione, l'emendamento 1.1000/3000/5000 è accolto.

Su richiesta della senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), che ne illustra la portata, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.1000/3000/442.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) chiede alla Presidenza di porre in votazione gli emendamenti 1.000/3000/347, 1.1000/3000/186 e 1.1000/3000/187, sui quali relatori e Governo esprimono parere contrario. Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.1000/3000/347, dopo che il PRESIDENTE ne ha revocato l'improponibilità e 1.1000/3000/187 sono respinti.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira l'emendamento 1.1000/3000/281 e lo trasforma nell'ordine del giorno n. 143.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.1000/3000/137 e 1.1000/3000/501 sono respinti.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) aggiunge la firma, ritira e trasforma l'emendamento 1.1000/3000/530 nell'ordine del giorno n. 139.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.1000/3000/423 e lo trasforma nell'ordine del giorno n. 53, al quale aggiunge la firma il senatore FENU (*M5S*).

Il senatore RUFÀ (*L-SP-PSd'Az*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.1000/3000/251, che risulta respinto.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.1000/3000/42.

Dopo l'intervento del senatore ERRANI (*Misto-LeU*), volto a sollecitare un chiarimento circa gli immobili collabenti, il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento e lo trasforma nell'ordine del giorno n. 140, che la rappresentante del GOVERNO preannuncia di accogliere.

Su richiesta della senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), il presidente D'ALFONSO chiarisce, dopo un intervento del relatore MARINO (*IV-PSI*), che sono posti in votazione anche emendamenti ai quali i Gruppi

di opposizione attribuiscono un valore politico, nonostante il parere contrario di relatore e Governo.

La senatrice CONZATTI (IV-PSI) ritira gli emendamenti 1.1000/3000/358, 1.1000/3000/530 e 1.1000/3000/531 preannunciandone la trasformazione in ordini del giorno.

Sono poi ritirati gli emendamenti 1.1000/3000/516 e 1.1000/3000/529.

Il presidente D'ALFONSO pone quindi ai voti il subemendamento 1.1000/3000, nel testo modificato.

Le Commissioni riunite approvano.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'emendamento 1.1000 e ai relativi subemendamenti.

I RELATORI e il GOVERNO ribadiscono il parere favorevole sugli emendamenti in votazione frutto dell'accordo politico tra i Gruppi.

Il senatore FENU (M5S) sottoscrive e riformula l'emendamento 1.1000/3000/41 in un testo identico all'emendamento 1.1000/140 (testo 2). Il senatore TARICCO (PD) riformula l'emendamento 7.0.3 in un testo identico all'emendamento 1.1000/140 (testo 2). Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) trasforma l'emendamento 1.1000/3000/371 in un testo identico all'emendamento 1.1000/140 (testo 2). Lo stesso la senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) per l'emendamento 1.0.61. Il senatore FENU (M5S) trasforma l'emendamento 7.0.4 in un testo identico all'emendamento 1.1000/140 (testo 2).

Posto ai voti, è approvato.

Successivamente è posto ai voti e approvato il subemendamento 1.1000/452 (testo 2).

Sul subemendamento 1.1000/488 intervengono per dichiarazione di voto contrario i senatori MODENA (FIBP-UDC) e BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Posto ai voti, è accolto.

Sul subemendamento 1.1000/508 intervengono per dichiarazione di voto contrario i senatori BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) e MODENA (FIBP-UDC). Posto ai voti, il subemendamento è accolto.

Sul subemendamento 1.1000/512 (testo 3) interviene il senatore DE BERTOLDI (FdI) per dichiarazione di voto contrario.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) annuncia che il proprio Gruppo non partecipa alla votazione.

Il subemendamento 1.1000/512 (testo 3 corretto) è accolto.

Le Commissioni accolgono il subemendamento dei relatori 1.1000/950 (testo 2).

Successivamente è posto in votazione e accolto il subemendamento 1.1000/5000 dei relatori recante modifiche di carattere formale.

La senatrice NISINI (L-SP-PSd'Az) insiste per la votazione del subemendamento 1.1000/347, sul quale i RELATORI e il GOVERNO esprimono parere contrario.

Il subemendamento 1.1000/347, posto ai voti, è respinto.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) ritira i subemendamenti 1.1000/281 e 1.1000/282 preannunciandone la trasformazione in ordini del giorno.

La senatrice DRAGO (Misto) chiede che siano posti in votazione i subemendamenti 1.1000/186 e 1.1000/187, sui quali il relatore MARINO (IV-PSI) e il sottosegretario GUERRA esprimono parere contrario. I due subemendamenti sono respinti.

Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) chiede la votazione degli emendamenti 1.1000/201, 1.1000/202 e 1.1000/203, mentre la senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) dell'emendamento 1.1000/438. Tali emendamenti, a seguito di distinte votazioni, sono respinti.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 1.1000 come modificato e approvato.

L'emendamento 1.5000 dei relatori, recante modifiche di carattere formale, posto ai voti, è approvato.

È posto ai voti e approvato l'emendamento 1.186.

Messo in votazione, l'emendamento 1.0.52, è approvato, dopo che il Presidente ne ha revocato la improponibilità.

Messo in votazione, l'emendamento 3.5000 è approvato.

Messo in votazione, l'emendamento 4.0.7, che viene sottoscritto dal senatore BUCCARELLA (Misto), dalla senatrice DRAGO (Misto) e da tutti i senatori del Gruppo M5S delle Commissioni 5^a e 6^a, è approvato.

Il senatore PICETTO FRATIN (FIBP-UDC) riformula l'emendamento 27.0.8 in un testo 2, *pubblicato in allegato*, dal contenuto identico all'emendamento 4.0.12 in votazione, che viene sottoscritto dal senatore

BUCCARELLA (*Misto*) e da tutti i senatori del Gruppo M5S delle Commissioni 5^a e 6^a.

L'emendamento 4.0.12, identico all'emendamento 27.0.8 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Messo in votazione è ugualmente approvato l'emendamento 5.42 (testo 2), al quale aggiungono le firme i senatori PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) e DE BERTOLDI (*FdI*).

L'emendamento 4.0.10 (testo 2), al quale aggiungono le firme la senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) e tutti i senatori del Gruppo M5S delle Commissioni 5^a e 6^a, posto ai voti, è approvato.

Il senatore FENU (*M5S*) e il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) riformulano rispettivamente gli emendamenti 5.44 e 5.46 e 5.48, sui quali il PRESIDENTE ha revocato l'improponibilità, in testi 2, *pubblicati in allegato*, identici all'emendamento 5.96 (testo 2), in votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 5.96 (testo 2), sul cui testo base il PRESIDENTE ha revocato l'improponibilità, identico agli emendamenti 5.44 (testo 3), 5.46 e 5.48 (testo 2), è approvato, dopo che la Presidenza ha revocato la pronuncia di improponibilità.

Posto ai voti, l'emendamento 5.500, recante modifiche formali, è approvato.

Posti ai voti, gli emendamenti 8.5000 e 9.5000 dei relatori, recanti modifiche formali, sono approvati.

Le senatrici BOTTICI (*M5S*) e CONZATTI (*IV-PSI*) segnalano rispettivamente gli emendamenti 10.0.74 e 1.1000/3000/547, analoghi all'emendamento 8.0.47 (testo 2), che, posto in votazione, è approvato, dopo la dichiarazione di voto favorevole a nome della propria parte politica del senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), che sottolinea l'accordo raggiunto sul testo non senza sollecitare il Governo a mantenere gli impegni assunti per la riproposizione delle segnalazioni per costi dell'energia elettrica anche per il 2021.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) riformula l'emendamento 10.0.27 in un testo 2, *pubblicato in allegato*, identico all'emendamento 10.0.21 (testo 2) in votazione, che viene sottoscritto dal senatore FENU (*M5S*).

Il senatore TARICCO (*PD*) riformula l'emendamento 10.0.22 in un testo 2, *pubblicato in allegato*, identico all'emendamento 10.0.21 (testo 2) in votazione.

Il senatore DE BERTOLDI (*Fdl*) riformula l'emendamento 10.0.30 in un testo 2, *pubblicato in allegato*, identico all'emendamento 10.0.21 (testo 2) in votazione.

Messo ai voti, l'emendamento 10.0.21 (testo 2), identico agli emendamenti 10.0.27 (testo 2), 10.0.22 (testo 2) e 10.0.30 (testo 2), è approvato.

Con separate votazioni sono approvati gli emendamenti 10.0.137, 12.5000, 13.0.9, sottoscritto dal senatore DE BERTOLDI (*Fdl*), 15.5000 e 17.0.7 (testo 2), sottoscritto da tutti i senatori del Gruppo M5S delle Commissioni 5^a e 6^a.

Successivamente sono messi separatamente ai voti e approvati gli emendamenti 20.3 (testo 2), 20.4 (testo 2), 20.0.13 (testo 2), sottoscritto dalle senatrici DRAGO (*Misto*) e PIRRO (*M5S*), 20.0.17 e 20.0.26 (testo 2).

Il senatore TARICCO (*PD*) riformula l'emendamento 21.9 in un testo 2, *pubblicato in allegato*, identico all'emendamento 21.3 (testo 2) in votazione, che viene sottoscritto dalla senatrice CONZATTI (*IV-PSI*).

Messo ai voti, l'emendamento 21.3 (testo 2), identico all'emendamento 21.9 (testo 2), è approvato.

Gli emendamenti 21.11 (testo 2) e 2.14, sottoscritti da tutti i senatori del Gruppo M5S delle Commissioni 5^a e 6^a, posti separatamente ai voti, sono approvati.

Il senatore TARICCO (*PD*) riformula gli emendamenti 21.0.1 e 1.1000/3000/413 in testi 2, *pubblicati in allegato*, identici all'emendamento 21.0.2 (testo 2) in votazione.

Messo ai voti, l'emendamento 21.0.2 (testo 2), sottoscritto dai componenti del Gruppo M5S delle Commissioni 5^a e 6^a, identico agli emendamenti 21.0.1 (testo 2) e 1.1000/3000/413 (testo 2), è approvato.

Gli emendamenti 22.5000 e 23.500 dei relatori, recanti modifiche formali, posti ai voti, sono approvati.

L'emendamento 23.3, posto ai voti, è approvato.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) riformula l'emendamento 23.17 in un testo 2, *pubblicato in allegato*, identico all'emendamento 23.18 (testo 2) in votazione.

Messo ai voti, l'emendamento 23.18 (testo 2), identico all'emendamento 23.17 (testo 2), è approvato.

Successivamente è posto ai voti e approvato l'emendamento 23.38.

L'emendamento 23.40 (testo 2), dopo la revoca della improponibilità sul testo base, è posto ai voti e approvato.

L'emendamento 23.41, posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 23.42, identico all'emendamento 23.0.8 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 23.0.6 è posto ai voti e approvato.

L'emendamento 23.0.11 (testo 2), dopo la revoca della improponibilità sul testo base, è posto ai voti e approvato, con dichiarazione di voto contrario dei senatori BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) e MODENA (*FIBP-UDC*).

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*), su invito dei relatori e del Governo, ritira l'emendamento 10.0.146, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) riformula l'emendamento 24.8 in un testo 2, *pubblicato in allegato*, identico agli emendamenti 24.12 (testo 2) e 24.15 (testo 2) in votazione.

Il senatore TARICCO (*PD*) riformula l'emendamento 24.7 in un testo 2, *pubblicato in allegato*, identico agli emendamenti 24.12 (testo 2) e 24.15 (testo 2) in votazione.

L'emendamento 24.12 (testo 2), identico agli emendamenti 24.15 (testo 2), 24.8 (testo 2) e 24.7 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 24.500, posto ai voti, è approvato.

Con separate votazioni sono approvati gli emendamenti 26.1 (testo corretto), 26.500 e 27.500.

L'emendamento 27.0.3 è ritirato e trasformato nell'ordine del giorno n. 132.

Il senatore DE BERTOLDI (*Fdi*) sottoscrive l'emendamento 27.0.7 (testo 2), che viene posto ai voti e approvato, dopo che il PRESIDENTE ha revocato l'improponibilità del testo base.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 27.0.9 (testo 2), dopo aver revocato la dichiarazione di improponibilità sul testo base.

Si passa alla votazione dell'emendamento 28.5.

Interviene in dichiarazione di voto contrario il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), che contesta la proroga del limite massimo della durata delle licenze premio straordinarie ai detenuti in condizione di semi-libertà dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021. Manifesta quindi preoccupazione per l'atteggiamento della maggioranza, che sottrae alla competente Commissione di merito la materia e affronta con troppa superficialità temi dall'impatto così rilevante dal punto di vista politico, sociale e morale.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) preannuncia voto contrario.

L'emendamento 28.5, posto ai voti, è approvato.

Messo in votazione è ugualmente approvato l'emendamento 29.2, dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*).

L'emendamento 29.5000 dei relatori, recante modifiche di carattere formale, posto ai voti, è approvato.

Previa dichiarazione di voto contraria della senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), che rileva la maggiore appropriatezza del contenuto dell'emendamento 30.3, l'emendamento 30.4 (testo 2), posto in votazione, risulta accolto.

Gli emendamenti 30.500 e 30.5000 dei relatori, recanti modifiche di carattere formale, posti separatamente ai voti, sono approvati.

L'emendamento 33.0.25 (testo 4) viene posto ai voti e approvato.

La senatrice questore BOTTICI (*M5S*) chiede la sospensione dei lavori per permettere la sanificazione dell'Aula.

Il PRESIDENTE, valutata la richiesta della senatrice Bottici, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 24, riprende alle ore 00,35.

Si passa alla votazione dell'emendamento 27.0.9 (testo 2) precedentemente accantonato, al quale aggiungono la firma i senatori COMINCINI (*IV-PSI*) e DE BERTOLDI (*FdI*).

Prende la parola in dichiarazione di voto favorevole il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), che considera l'emendamento come l'ennesimo tentativo di porre rimedio alle conseguenze negative della riforma delle banche di credito cooperativo del 2016, improntata al mercato, che non è riuscita nell'intento di rafforzare un settore che ha il carattere della territorialità e della mutualità. Segnala peraltro che non è stato ancora varato dal

MISE il decreto attuativo per una ulteriore vigilanza sulle BCC, che probabilmente avrebbe evitato alcune operazioni, poi rivelatesi in perdita.

In conclusione, pur annunciando il voto favorevole della Lega, sottolinea l'inopportunità di inserire simili norme in un decreto avente altre finalità, da esaminare peraltro a notte fonda, propugnando al contrario il varo di un intervento organico e ben ponderato.

L'emendamento 27.0.9 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 10.0.146.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) sottolinea che l'emendamento intende estendere l'agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110 per cento l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi, in ambito, tra l'altro, di efficienza energetica, anche alle associazioni non lucrative di utilità sociale.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*), relatore per la 6^a Commissione, apprezza e condivide l'iniziativa in questione, che tuttavia riterrebbe più opportuno rinviare al prossimo provvedimento in materia di ristori. Invita quindi il senatore Pichetto Fratin a ritirare l'emendamento e trasformarlo in un ordine del giorno, che impegni il Governo nel senso richiesto.

Si associa il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) accoglie l'invito espresso dal relatore e dalla rappresentante del Governo, ritira quindi l'emendamento e lo trasforma nell'ordine del giorno n. 142.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione di emendamenti che presentano aspetti di interesse da parte dei Gruppi sui quali relatori e Governo hanno preannunciato il parere contrario.

Avverte che potrà procedersi con una votazione unica dopo la segnalazione dei proponenti. Non essendoci osservazioni, così rimane stabilito.

La senatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*) chiede quindi che siano messi in votazione gli emendamenti 17.0.28 (testo 2), che reca disposizioni per la tutela dei lavoratori fragili, 17.0.29, di proroga di termini in materia di assenza dal lavoro per quarantena o sorveglianza attiva, e 17.0.30, sul tema dei permessi retribuiti. Analogamente segnala inoltre gli emendamenti 1.0.43, 8.0.48, 8.0.49 e 8.0.50 relativamente al sostegno del settore dei matrimoni e delle comunioni e degli eventi privati.

Considera quindi meritevoli di particolare attenzione le proposte 6.0.30 e 6.0.31, a favore degli ambiti, rispettivamente, della moda e della ristorazione, di cui chiede la votazione.

Infine, si dichiara disponibile a trasformare l'emendamento 5.0.11 in un ordine del giorno a condizione che il Governo si impegni a sostenere le attività commerciali anche delle piccole città turistiche come Assisi e Pienza per non far morire i relativi centri storici.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) trasforma l'emendamento 1.0.41 nell'ordine del giorno n. 141.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede la votazione degli emendamenti 1.7, che riguarda il settore del *cash & carry*; 10.0.156, sullo stato di avanzamento dei lavori in costanza dell'emergenza da COVID-19; 17.0.23, sull'uso dei *voucher* in agricoltura e turismo; 17.0.28 (testo 2), sui lavoratori fragili; 23.32, sui figli di genitori separati; 23.52, sul deposito telematico di note scritte.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia alcuni emendamenti da porre ai voti: il 12.112, sul personale delle scuole paritarie in forma di Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP, ex IPAB) e 22.0.22, sull'incremento dei fondi per le non autosufficienze; su tale ultimo emendamento ne rileva l'importanza, soprattutto in relazione alle esigenze di cura nell'attuale emergenza pandemica.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) sollecita la votazione degli emendamenti 1.0.34, 1.0.35 e 9.0.78. Evidenzia inoltre l'emendamento 32.2 sul personale della polizia locale.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede la votazione degli emendamenti 1.66, sugli aiuti al settore della montagna; 1.178 e 1.179 sull'attribuzione di codici ATECO a sagre e servizi di *street food* e all'attività di *housekeeping*; 8.0.2, che prevede un fondo di ristoro a favore dei proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo per canone non riscosso; 8.0.3, che reca esenzione dei versamenti delle imposte sul reddito per proprietari non percipienti canone di locazione; 9.7, in materia di IMU per gli alberghi; 10.0.84, per prorogare il termine di avvio della lotteria degli scontrini; 10.0.112, in materia fiscale.

Evidenzia inoltre gli emendamenti 1.184, 5.38, 12.51, 12.52, 12.108 e 16.5 relativi al settore dell'agricoltura.

Infine cita le proposte 1.0.59, 17.0.31, 17.0.35, 18.3, 22.4, 22.0.16 (sulla figura del *caregiver* familiare), 22.0.19 e 32.3.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) chiede la votazione degli emendamenti 20.0.14, in materia di personale sanitario, e 22.8, sulla didattica a distanza per minori affetti da patologie croniche.

La senatrice DRAGO (*Misto*) evidenzia ai fini della votazione gli emendamenti 3.0.25, relativo al terzo settore; 3.0.26, sulle barriere archi-

tettoniche; 4.1, sulla sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa; 22.0.9 e 22.0.10, sul personale docente.

Il PRESIDENTE pone quindi in un'unica votazione gli emendamenti sui quali hanno insistito per la votazione i senatori Briziarelli, Zuliani e Rufa e le senatrici Nisini, Rivolta, Ferrero e Drago, che risultano respinti.

Sono da considerarsi altresì respinti tutti i restanti subemendamenti ed emendamenti non oggetto di specifico esame nella seduta in corso.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*), relatore per la 6^a Commissione, prende la parola per manifestare un segno di grande attenzione per tutti gli interventi svolti e le tematiche portate all'attenzione, chiarendo che molti dei pareri contrari espressi sono stati legati esclusivamente alla limitatezza delle risorse a disposizione. Considera tuttavia degno di rilievo il clima che si è creato e che ha contraddistinto buona parte dei lavori, nonché foriero di buoni auspici per il futuro il riconoscimento concreto, anche in termini economici, con l'accoglimento di diversi emendamenti, del contributo delle opposizioni. Esprime quindi l'augurio che l'esperienza dell'esame dell'attuale provvedimento rappresenti una base per un ragionamento prospettico in vista delle misure che dovranno essere adottate a breve.

Ringrazia quindi gli uffici per il contributo e l'assistenza fornita, a testimonianza del valore e della professionalità del personale del Senato e degli uffici ministeriali.

Conclude esaltando il risultato raggiunto, che rappresenta un importante traguardo per tutte le forze politiche.

Il senatore PRESUTTO (*M5S*) relatore per la 5^a Commissione condivide le osservazioni svolte dal senatore Marino mettendo in evidenza che le Commissioni riunite, nonostante l'obiettivo complessità dell'*iter* determinata dalla giusta apposizione dei quattro decreti-legge che si sono succeduti nell'arco di poche settimane, siano riuscite a portare a termine, in un apprezzabile spirito di collaborazione tra maggioranza e opposizione e il Governo riuscendo a completare l'istruttoria dando mandato ai relatori.

Il presidente D'ALFONSO avverte che si passerà all'esame degli ordini del giorno originariamente presentati ovvero risultanti dalla trasformazione di emendamenti in corso di seduta.

Il sottosegretario GUERRA svolge un intervento complessivo sugli ordini del giorno presentati: dopo aver sottolineato in premessa che gli atti di indirizzo formulati dalle Commissioni riunite meriterebbero, uno per uno una valutazione approfondita sia per le considerazioni contenute nelle premesse che per la parte dispositiva, rileva tuttavia che allo stato ritiene possibile formulare la richiesta ai proponenti di considerare il parere esclusivamente riferito alla parte del dispositivo, dichiarando di accoglierne i contenuti, per tutti gli ordini del giorno, nella formula «impegna

il Governo a valutare l'opportunità di» considerandoli quindi come raccomandazioni.

Una specifica valutazione favorevole, pur negli stessi termini, merita tuttavia l'ordine del giorno n. G/5 e 6/1994/139.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) condivide il percorso indicato dal Sottosegretario.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) chiede una valutazione separata dell'ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 1.1000/3000/42.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) condivide il percorso delineato dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario GUERRA specifica che l'accoglimento come raccomandazione vale anche per l'ordine del giorno citato dal senatore Brizzarielli.

Il presidente D'ALFONSO avverte che si passerà al conferimento del mandato ai relatori.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) il quale delinea brevemente gli aspetti di interesse oggetto di approvazione delle Commissioni riunite, unitamente ai molti elementi che lasciano ancora insoddisfatta la propria parte politica. Preannuncia poi a nome del gruppo Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia che la senatrice Ferrero e la senatrice Toffanin svolgeranno l'incarico di relatrici di minoranza.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) il quale, nel preannunciare l'astensione della propria parte politica ne definisce il carattere sia in termini tecnici che in termini politici. In particolare, atteso il contenuto dei decreti-legge adottati dal Governo, sottolinea il contributo dei Gruppi di opposizione nel migliorare e rendere più efficaci le disposizioni recate dagli stessi, soprattutto in riferimento alle aspettative delle categorie economiche trascurate o non contemplate negli originari provvedimenti governativi. Rimarca tuttavia che rimane intatta la contrarietà di fondo ad un approccio non condivisibile alla materia del ristoro e auspica vivamente che gli impegni assunti dalla maggioranza per un cambio di rotta radicale con i prossimi provvedimenti siano rispettati.

Il presidente D'ALFONSO pone ai voti il mandato ai relatori a riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 1994, di conversione del decreto-legge n. 137, unitamente alle modifiche accolte, autorizzandoli ad apportare le modifiche di coordinamento normativo eventualmente ne-

cessarie, e a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

Le Commissioni riunite approvano.

La seduta termina alle ore 1,40.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1994

(al testo del decreto-legge)

G/1994/48/5-6 (già em. 1.6)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in conversione riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi della normativa in materia di IVA, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame;

il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020 ed è concesso al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19»;

considerato che:

il DPCM del 3 novembre 2020 aveva istituito per la provincia di Bolzano la cosiddetta «zona gialla», mentre con ordinanza presidenziale n. 63 del 4 novembre 2020 è stata istituita sull'intero territorio provinciale la cosiddetta «zona rossa»;

impegna il Governo:

a introdurre, in sede di esame della Legge di bilancio 2021 o, al più tardi, nel prossimo decreto «ristori», già annunciato dal Governo, un'apposita previsione normativa volta a chiarire che i ristori previsti dal decreto-legge all'esame spettano anche qualora le regioni e province autonome abbiano adottato provvedimenti maggiormente restrittivi rispetto a quelli statali e, quindi, disposto la chiusura di un numero maggiore di attività.

G/1994/49/5-6 (già em. 1.0.56)

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Atto Senato 1994);

premessi che:

l'articolo 60, comma 7-*sexies* del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 prevede - limitatamente ai soggetti con sede nei Comuni montani colpiti da eventi calamitosi e in stato di emergenza al 31 gennaio 2020 e che non abbiano presentato la domanda per il contributo a fondo perduto disposto dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 - la possibilità di presentare la domanda entro trenta giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

il comma 7-*septies*, dell'articolo 60 citato istituisce, per l'anno 2020, un apposito Fondo per le finalità di cui al comma 7-*sexies* con una dotazione di 5 milioni di euro;

considerato che:

lo stanziamento di 5 milioni di euro risulta insufficiente a ricoprire gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7-*sexies* e che a tutt'oggi non risulta ancora riavviata la procedura telematica a decorrere dalla quale decorrono i trenta giorni per presentare la domanda di contributo da parte dei soggetti interessati;

impegna il Governo:

ad inserire nel disegno di legge di bilancio 2021, *in itinere* presso la Camera dei deputati o, al più tardi, nel prossimo decreto «Ristori», annunciato per il mese di gennaio 2021, una disposizione specifica che preveda che il Fondo di cui al comma 7-*septies* sia istituito anche per l'anno 2021 e che la dotazione sia almeno di 20 milioni di euro.

G/1994/50/5-6 (già em. 1.1000/3000/392)

Pietro PISANI, ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni di sostegno di lavoratori e imprese, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

in particolare, il decreto-legge dispone un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività nell'ambito dei settori economici colpiti dalle limitazioni previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati per contenere la diffusione del COVID-19;

si ravvisa la necessità di porre rimedio ad un *vulnus* relevantissimo per chi lavora nel settore della Sanità e ha contratto il COVID-19, in ragione del fatto che le Compagnie di Assicurazioni non hanno inteso riconoscere alcun risarcimento agli operatori sanitari e socio-sanitari sottoscrittori di polizze infortuni, il cui contratto di lavoro non rientra negli indennizzi INAIL, negando equiparazione di tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari caduti o infortunati sul lavoro in pandemia;

appare indispensabile prevedere forme di indennizzo o ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da Sars-Cov-2, avendo come riferimento quanto disposto in materia dal disegno di legge n. 1861, attualmente all'esame della 1a Commissione del Senato;

la 12^a Commissione si è espressa all'unanimità nel senso di raccomandare al Governo di integrare le provvidenze introdotte dai decreti «ristori» con la previsione di forme di indennizzo o ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da Sars-Cov-2, avendo come riferimento quanto disposto in materia dal richiamato disegno di legge n. 1861;

la 12^a Commissione ha rinnovato tale sollecitazione con proprio parere del 9 dicembre 2020 in sede di esame del disegno di legge n. 2031;

è evidente la necessità e l'urgenza di intervenire in integrazione delle fattispecie di ristoro economico financo in chiave anticipatrice rispetto al dovuto risarcimento assicurativo per i sottoscrittori di polizza infortuni in considerazione del fatto che, allo stato, viene negato l'indennizzo sul presupposto che l'infezione da Sars-Cov-2 non rientrerebbe nell'ambito del concetto di «infortunio» ma in quello di «malattia»;

non è ulteriormente rimandabile prevedere una forma di risarcimento e di ristoro in favore dei medici e degli altri operatori del settore

sanitario e socio-sanitario, che sono stati particolarmente aggravati dall'emergenza epidemiologica dovendo, in estrema sintesi, «prendersi cura di chi ha dato cura» in punto di riconoscimento per tutti i medici deceduti e compromessi irrimediabilmente nell'aver curato gli altri in epoca pandemica, anche per medici di medicina generale e pediatri di famiglia che in qualità di liberi professionisti convenzionati non hanno accesso alle procedure INAIL di infortunio e malattia professionale;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di riconoscere forme di indennizzo o ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da Sars-Cov-2 in emergenza pandemica e dunque nell'orizzonte temporale dei decreti ristori, avendo come riferimento quanto disposto in materia dal disegno di legge n. 1861 e in particolare:

creando un fondo per erogare una forma di risarcimento e di ristoro in favore di medici ed operatori del settore sanitario e socio-sanitario e per finanziare attività e progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati alla cura dell'infezione da COVID-19;

assicurando che a medici ed operatori del settore sanitario e socio-sanitario, operanti nel settore privato e pubblico, nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2, contratta tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, in occasione di lavoro, sia accordato un congruo risarcimento, sulla base dell'assunto per cui tale infezione deve essere inquadrata e trattata come infortunio sul lavoro, anche ai fini assicurativi, ancorché i suoi effetti si manifestino non immediatamente, salvo sia dimostrato che il contagio sia avvenuto per cause estranee all'attività lavorativa e professionale;

assicurando a medici ed operatori del settore sanitario e socio-sanitario che, pur a seguito di infezione da SARS-CoV-2 contratta tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, non abbiano ottenuto un risarcimento da parte delle imprese assicurative, un indennizzo da parte dello Stato consistente in un assegno non reversibile;

qualora a causa delle patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte di un medico o di un operatore del settore sanitario e socio-sanitario, assicurando l'erogazione di un assegno *una tantum* agli aventi causa;

introducendo un meccanismo di salvaguardia che assicuri perequazione e chiami le Compagnie a far fronte ai loro doveri risarcitori in termini di obbligo *ex lege* mediante previsione normativa di inserzione automatica di clausola generale di contratto, possibilmente retroattiva, che assuma l'evento infettivo «ora per allora» equiparabile a quello violento, dunque sia per l'evento infortunio INAIL che per quello in polizza, non essendoci alcuna diversità in ordine alla relativa qualificazione tecnico-sostanziale.

G/1994/51/5-6 (già em. 1.1000/3000/530)

CONZATTI, COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

premessi che:

la legge di bilancio 2020 è intervenuta sulla disciplina relativa all'affidamento della concessione autostradale concernente l'autostrada A22 Brennero-Modena, prevedendo il differimento dal 30 novembre 2018 al 30 giugno 2020 del termine per la stipula, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli atti convenzionali di concessione;

relativamente alla citata sottoscrizione degli atti convenzionali, il termine è stato poi ulteriormente prorogato dal comma 4-*quinquies* dell'art. 92 del D.L. 18/2020, che ha spostato di tre mesi il termine del 30 giugno 2020, portandolo al 30 settembre 2020;

il decreto agosto ha previsto infine una proroga al 29 dicembre 2020 del termine per la sottoscrizione degli atti convenzionali di concessione relativi all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena;

al fine di supportare l'istruttoria necessaria alla modifica dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, risulta indispensabile istituire un tavolo tecnico, a cui prendano parte rappresentanti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, della Società Autostrada del Brennero S.p.A. e degli enti territoriali soci della società richiamata;

impegna il Governo:

a prorogare al 30 giugno 2020 il termine per la sottoscrizione degli atti convenzionali di concessione relativi all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena e, al fine di supportare l'istruttoria necessaria alla modifica dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, di istituire un tavolo tecnico, a cui prendano parte rappresentanti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, della Società Autostrada del Brennero S.p.A. e degli enti territoriali soci della società richiamata;».

G/1994/52/5-6 (già em. 1.1000/3000/531)

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

premessi che:

il rinnovo della concessione della gestione del tratto autostradale A22 - «Autostrada del Brennero» e le vicende conseguenti che interessano la società concessionaria sono stati caratterizzati dal susseguirsi dell'adozione di atti normativi e amministrativi che hanno reso la questione estremamente complessa a livello tecnico-giuridico e contabile;

la presenza di soci privati nella società affidataria non è preclusiva dell'affidamento *cd. in house*, essendo consentite «forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.» (art. 17, dir 23/2014).

una possibile soluzione consisterebbe, dunque, nel consentire, attraverso gli opportuni atti normativi, la possibilità che nel capitale sociale della società concessionaria eventualmente figurino privati, obbligatoriamente già soci, nei limiti e secondo le modalità conformi alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

tale possibile soluzione appare suscettibile di soddisfare le diverse esigenze, esponendo le parti interessate al minor rischio di invalidità degli atti adottati e di contenzioso e dunque con piena tutela dell'interesse pubblico;

considerato che:

il rinnovo della concessione implica la tutela di preminenti interessi pubblici e privati, per via della rilevanza strategica del corridoio autostradale e per via delle ricadute dirette delle vicende sui territori interessati;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative idonee a verificare in tutte le sedi competenti e in particolare presso le istituzioni preposte dell'Unione europea, la possibilità che nel capitale sociale della società concessionaria del tratto autostradale A22 eventualmente figurino privati, obbligatoriamente già soci, nei limiti e secondo le modalità conformi alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

G/1994/53/5-6 (già em. 1.1000/3000/423)

DORIA, LUNESU, FLORIS, CUCCA, MARILOTTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

premessò che:

in data 28 novembre 2020 la provincia di Nuoro, e in particolare il comune di Bitti, è stata colpita da una fortissima alluvione che ha provocato non solo gravi e ingenti danni a infrastrutture, edifici pubblici e abitazioni private, ma anche diverse vittime;

considerato che:

in una situazione già emergenziale, legata alla crisi sanitaria da COVID-19 e alla crisi economica ad essa connessa che ha colpito le attività economiche di tutto il territorio nazionale, così come gli stessi enti locali, si ritiene opportuno che lo Stato intervenga, garantendo a questo specifico territorio un intervento tempestivo di sostegno agli interventi di riparazione, ripristino e messa in sicurezza delle strutture danneggiate, nonché di ristoro ai privati per i danni subiti al proprio patrimonio immobiliare, mobiliare registrato, e alle proprie attività economiche;

impegna il Governo:

ad intervenire attraverso il riconoscimento di un contributo alla Regione Sardegna, da destinare ai territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui in premessa, al fine di poter procedere, con tempestività, alla predisposizione di interventi di riparazione, ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture e degli edifici pubblici, nonché al fine di garantire ristoro ai privati per i danni subiti al proprio patrimonio immobiliare, mobiliare registrato, nonché alle proprie attività economiche.

G/1994/54/5-6 (già em. 1.1000/3000/78 e già em. 3.0.9)

NENCINI, SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premessi che:

sin dall'inizio della pandemia da Covid-19, il mondo della cultura nel suo complesso è stato destinatario di provvedimenti restrittivi che, al fine di ridurre la diffusione dei contagi e frenare l'avanzata della curva pandemica, ne hanno sancito la sospensione o, in taluni casi, il ridimensionamento delle attività, con enormi danni economici per tutti gli operatori del comparto,

impegna il Governo:

ad estendere i benefici attualmente riconosciuti dal Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo anche ai soggetti non beneficiari del contributo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e alle altre categorie di operatori dello spettacolo non destinatarie di alcun beneficio;

a prevedere, a favore delle imprese attive nel settore del teatro e degli spettacoli dal vivo, un credito di imposta per le spese sostenute nell'ambito dello svolgimento della propria attività nell'anno 2020, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

G/1994/55/5-6 (già em. 1.1000/3000/358)

NENCINI, SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

premessi che:

gli effetti catastrofici causati dall'esplosione della pandemia da Covid-19, unitamente alle necessarie misure che sono state adottate per contenere quanto più possibile la diffusione dei contagi, richiedono oggi non solo la messa in atto di misure volte a soddisfare le esigenze di supporto manifestate dalle categorie maggiormente colpite dalla attuale crisi, ma anche la corretta predisposizione di strumenti e strategie finalizzate a garantire una sicura e pronta ripresa dell'economia e il più repentino ripristino di un quadro igienico-sanitario stabile su tutto il territorio nazionale;

a tal riguardo, conviene considerare investimenti lungimiranti tutte le azioni volte a promuovere la ricerca di strumenti adatti a contrastare il virus e le gravi conseguenze sulla salute da esso cagionate,

impegna il Governo:

ad estendere i benefici di cui all'articolo 66 del decreto Cura Italia - «Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno

delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» - anche alle erogazioni liberali e in natura, effettuate nel 2020, finalizzate a finanziare gli interventi a sostegno della ricerca scientifica per le cure contro il Covid-19.

G/1994/56/5-6 (già em. 1.1000/3000/137)

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessò che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni di sostegno di lavoratori e imprese, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

in particolare, il decreto-legge dispone un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività nell'ambito dei settori economici colpiti dalle limitazioni previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati per contenere la diffusione del COVID-19;

considerato che:

le attività di impresa che operano nel settore turistico ricettivo alberghiero ed extralberghiero, già pesantemente colpite dalla crisi economica connessa alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state altresì fortemente danneggiate dalle chiusure previste per la stagione invernale 2020-2021;

impegna il Governo:

a prevedere, già nel prossimo provvedimento utile destinato a ristorare le attività economiche danneggiate dalle misure restrittive di contenimento e contrasto alla crisi sanitaria in corso, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto alle attività operanti nel settore turistico alberghiero di cui in premessa, che sia pari ad almeno il 30 per cento del loro fatturato 2019.

G/1994/57/5-6 [già emendamento 2.0.2 (testo 2)]

LUPO, ANASTASI, ANGRISANI, COLTORTI, D'ANGELO, DI GIROLAMO, DONNO, LANZI, MANTERO, PAVANELLI, RICCIARDI, ROMANO, TRENTACOSTE, VACCARO, VANIN, PIARULLI, FEDE, L'ABBATE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (AS. 1994),

premessò che:

il provvedimento in esame reca differenti misure in materia di sostegno alle imprese e all'economia per far fronte alla contrazione di liquidità dovuta alla situazione pandemica;

considerato che:

in ragione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia COVID-19, l'intero settore dell'aviazione ha subito ingenti danni;

le stime della *International Air Transport Association* (IATA) relative agli effetti del COVID-19, al 5 marzo 2020, prevedeva mancati incassi per il settore aereo a livello internazionale di un massimo di 113 miliardi di dollari. Tali stime sono state ampiamente superate, alla luce della progressione del numero di casi di COVID-19 a livello internazionale e delle conseguenti misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

è necessario, pertanto, prevedere una forma di ristoro che tenga conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 anche per:

- a) le società di manutenzione aeromobili;
- b) le società di gestione aeroportuale di scali che:

1) abbiano garantito il servizio pubblico durante l'emergenza ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti 12 marzo 2020, n. 112;

2) non rientrino, alla data del 31 dicembre 2019 nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014;

3) non siano presenti, alla data del 29 febbraio 2020, tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea e non risultino, alla medesima data, inadempienti, con procedura amministrativa di contestazione conclusa, rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di programma sottoscritto con l'Ente nazionale per l'aviazione civile;

c) i prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano negli scali aeroportuali nazionali,

impegna il Governo:

ad istituire, nel primo provvedimento utile, un fondo per la compensazione dei danni subiti dalle società di manutenzione aeromobili e dalle società di gestione aeroportuale aventi requisiti indicati in premessa, nonché dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano negli scali aeroportuali nazionali.

G/1994/58/5-6 (già emendamento 17.0.3)

MATRISCIANO, PARENTE, ROMANO, LAUS, LAFORGIA, CARBONE, PIRRO, IORI, AUDDINO, CAMPAGNA, FEDELI, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, CASTELLONE, BINI, BOLDRINI, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, LUPO, EVANGELISTA, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI, ORTIS, GRANATO, L'ABBATE, TRENTACOSTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1994),

premessi che:

il provvedimento in esame reca differenti misure in materia di sostegno alle imprese, all'economia, alle famiglie e ai lavoratori;

il protrarsi dello stato di emergenza ha avuto forti ripercussioni soprattutto nel mondo del lavoro, in particolare nei confronti di tutti quei lavoratori cosiddetti «fragili»;

come noto, non tutte le mansioni possono essere svolte a distanza e dunque usufruendo degli innumerevoli benefici derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa in *smartworking*. Tale circostanza rappresenta un ostacolo nonché una discriminazione per tutti quei lavoratori che vivono una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita e dunque fortemente a rischio,

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità per i lavoratori considerati «fragili» di equiparare il periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero senza che il predetto periodo venga computato ai fini del computo.

G/1994/59/5-6 (già subemendamento 1.1000/3000/113)

FERRAZZI, MANCA, PITTELLA, ALFIERI, ASTORRE, BOLDRINI, BINI, BITI, CIRINNÀ, D'ARIENZO, FEDELI, GIACOBBE, IORI, LAUS, ASSUNTELA MESSINA, PINOTTI, RAMPI, ROJC, ROSSOMANDO, STEFANO, TARICCO, VALENTE, VATTUONE, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

nel corso della emergenza epidemiologica in atto, fondamentale risulta l'opera delle emittenti radiotelevisive locali che, nonostante la difficoltà del momento e gli stessi rischi cui possono essere sottoposti coloro che vi lavorano, continuano a svolgere un essenziale servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la continua e quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale, a tutto beneficio dei cittadini;

valutato che:

con il subemendamento 1.1000/3000 è introdotto nel decreto-legge in conversione un nuovo articolo 6-*bis*, recante misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e per l'internazionalizzazione;

il subemendamento 1.1000/3000/113 prevede che, al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 da destinare alle emittenti radiotelevisive locali, che a loro volta si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi;

impegna il Governo:

a stanziare, nel primo provvedimento utile, l'importo di 50 milioni di euro da erogare in tempi rapidi alle emittenti radiotelevisive locali al fine di consentire loro di continuare a svolgere il servizio di pubblico interesse sui rispettivi territori, secondo quanto previsto dal subemendamento 1.1000/3000/113.

G/1994/60/5-6 (già subemendamento 1.1000/3000/145)

PITTELLA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.5. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

con il subemendamento 1.1000/3000/145 presentato in sede di esame in Commissione si propone che l'introduzione di misure urgenti per il servizio di illuminazione votiva cimiteriale, prevedendo che, in considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i Comuni possano prorogare, con apposito atto amministrativo, il termine di durata delle concessioni in essere per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di cinque anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condizione che, per l'intera durata della proroga, l'ammontare dell'aggio versato ai Comuni sia almeno pari a quello versato nell'anno 2020. Qualora, in virtù della proroga di cui al presente comma, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all'articolo 35, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga è rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia; ai fini della concessione della proroga, inoltre, i concessionari dovranno fornire apposita documentazione che attesti la regolarità dei versamenti dell'aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione maturati sino al 2019 al Comune concedente;

tale proposta ha il duplice obiettivo di mettere al riparo le entrate dei Comuni dalle perdite generate dal calo del fatturato registrato dalle imprese che gestiscono in concessione il servizio di illuminazione votiva cimiteriale, in ragione del momento di difficoltà che queste vivono, ed assicurare la stabilità economica delle piccole e medie imprese di settore;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, la risoluzione delle problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/145.

G/1994/61/5-6 (già subemendamento 1.1000/3000/131)

FERRAZZI, PITTELLA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in ma-

teria di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

con il subemendamento 1.1000/3000/131 presentato in sede di esame in Commissione si propone l'istituzione di un Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale con dotazione di 1 milioni di euro annui a decorrere dal 2021; tale Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e culturale, anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a tal fine si prevede il riconoscimento, al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dei beni immobili vincolati di interesse storico e culturale per le spese documentate per la manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo; la detrazione di cui al precedente comma è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni e i soggetti beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, del credito;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, la istituzione del Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale secondo quanto previsto dal subemendamento 1.1000/3000/131.

G/1994/62/5-6 (già em. 1.1000/3000/64)

RAMPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/64.

G/1994/63/5-6 (già em. 1.1000/3000/125)

ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/125

G/1994/64/5-6 (già em. 1.1000/3000/467)

TARICCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

considerato che:

il subemendamento 1.1000/3000/467 introduce misure per favorire lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e la liquidità delle imprese;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/467.

G/1994/65/5-6 (già em. 1.1000/3000/526)

ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

considerato che:

il subemendamento 1.1000/3000/526 introduce misure di sostegno alla logistica portuale,

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/526.

G/1994/66/5-6 (già em. 1.1000/3000/552)

FERRAZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/552.

G/1994/67/5-6 (già em. 1.1000/3000/576)

MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/576.

G/1994/68/5-6 (già em. 1.1000/3000/584)

MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/584.

G/1994/69/5-6 (già em. 1.1000/3000/594)

MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

considerato che:

il subemendamento 1.1000/3000/594 prevede che in relazione alla minore operatività degli uffici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso di scadenze comprese tra il 1° ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 relative a contratti di servizio, affidamenti in concessione e incarichi di revisione contabile, gli enti locali possano prorogare per un massimo di 12 mesi, salvi i casi in cui norme di legge o regolamentari prevedano più ampie facoltà di proroga;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/594.

G/1994/70/5-6 (già em. 1.1000/3000/124)

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/124.

G/1994/71/5-6 (già em. 1.1000/3000/192)

MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/192.

G/1994/72/5-6 (già em. 1.1000/3000/205)

MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/205.

G/1994/73/5-6 (già em. 1.1000/3000/265)

TARICCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/265.

G/1994/74/5-6 (già em. 1.1000/3000/302)

TARICCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/302.

G/1994/75/5-6 (già em. 1.1000/3000/319)

D'ARIENZO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/319.

G/1994/76/5-6 (già em. 1.1000/3000/406)

BOLDRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/406.

G/1994/77/5-6 (già em. 1.1000/3000/413)

FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/413.

G/1994/78/5-6 (già em. 1.1000/3000/574)

BOLDRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/574.

G/1994/79/5-6 (già em. 1.1000/3000/585)

MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/585.

G/1994/80/5-6 (già em. 1.1000/3000/586)

D'ALFONSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 1.1000/3000/586.

G/1994/81/5-6 (già em. 1.1000/3000/590)

MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 1.1000/3000/590.

G/1994/82/5-6 (già em. 1.1000/3000/592)

MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 1.1000/3000/592.

G/1994/83/5-6 (già 1.1000/3000/422)

LAUS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 1.1000/3000/422.

G/1994/84/5-6 (già em. 1.1000/3000/548)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MORONESE, LA MURA, COMINCINI, NUGNES, LANIECE, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 1.1000/3000/548.

G/1994/85/5-6 (già em. 1.1000/3000/411)

NANNICINI, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994)

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 1.1000/3000/411.

G/1994/86/5-6 (già em. 1.1000/3000/523)

ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994)

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 1.1000/3000/523.

G/1994/87/5-6 (già em. 1.1000/3000/575)

COLLINA, BITI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 1.1000/3000/575.

G/1994/88/5-6 (già em. 1.1000/3000/374)

NANNICINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 1.1000/3000/374.

G/1994/89/5-6 (già em. 1.1000/3000/128)

BITI, MANCA, PITTELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 1.1000/3000/128.

G/1994/91/5-6 (già emen. 1.30 e 1.31)

NANNICINI, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dagli emendamenti 1.30 e 1.31.

G/1994/92/5-6 (già emen. 1.61 e 1.65)

NANNICINI, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dagli emendamenti 1.61 e 1.65.

G/1994/93/5-6 (già emen. 1.100 e 9.0.1)

PITTELLA, MANCA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

uno dei settori economici maggiormente colpiti dalla pandemia e dalle misure di contenimento adottate in questi mesi e dal calo drammatico dei flussi turistici nazionali ed internazionali è senza dubbio il settore alberghiero; a tale motivo, sono stati presentati al decreto-legge in esame numerosi emendamenti e subemendamenti al fine di rendere possibile agli operatori colpiti di fronteggiare con risorse e altre misure adeguate la crisi che stanno vivendo;

l'emendamento 1.100 introduce, la previsione che l'importo del contributo a fondo perduto da destinare agli operatori dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame sia da considerare, nel massimo concedibile, per unità produttiva nel caso delle imprese alberghiere e termali dal momento che esse possono avere più sedi dislocate sul territorio nazionale;

l'emendamento 9.0.1, a sua volta, prevede che l'esenzione dall'IMU, che rappresenta una delle maggiori voci di costo per le imprese del settore turistico, prevista dall'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, sia estesa anche alle strutture nelle quali proprietà e gestione non sono coincidenti, per evitare disparità di trattamento tra proprietari e gestori e evitare di penalizzare i gestori che potrebbero invece ottenere, a seguito della riduzione dell'IMU in capo alla proprietà, una rinegoziazione dei propri canoni; l'emendamento propone inoltre di sfruttare l'opportunità offerta dalla recente modifica, da parte della Commissione Europea, del Quadro temporaneo degli aiuti di stato grazie alla quale è stata introdotta la nuova misura di sostegno alle imprese che subiscono un calo del fatturato di almeno il 30 per cento e che prevede la copertura del 70/90 per cento dei costi fissi, a seconda della dimensione aziendale, fino ad un massimo di 3 milioni di euro per impresa. In assenza di tale modifica l'esonero IMU continua a riferirsi alla sezione 3.1 del *Temporary Framework* che fissa il tetto degli aiuti di stato a 800 mila euro, un limite che per il settore alberghiero di fatto vanifica i benefici della misura;

il perdurare della crisi e l'inasprirsi della stessa renderebbe inoltre necessario prevedere, per il settore turistico-alberghiero, tra i più duramente colpiti, un'estensione dell'esonero del pagamento dell'IMU anche alle annualità 2021 e al 2022, analogamente a quanto previsto per cinema e teatri;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, ulteriori misure di sostegno al settore alberghiero duramente colpito dalla pandemia e dalle misure finalizzate al suo contenimento adottate in questi mesi, ed in particolare a dare soluzione alle problematiche sollevate dagli emendamenti 1.100 e 9.0.1.

G/1994/94/5-6 (già emen. 1.0.13)

NANNICINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 1.0.13.

G/1994/95/5-6 [già subemen. 1.1000/41 (testo 2)]

MANCA, ASSUNTELA MESSINA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

l'articolo 1 del decreto-legge in conversione introduce il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell'ambito dei settori economici oggetto delle limitazioni previste dai DPCM emendamenti nel mese di ottobre per contenere la diffusione del contagio da Covid-19, individuati da codici ATECO riportati nella tabella allegata al decreto;

con l'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto poi integralmente trasposto in apposito emendamento al decreto-legge n. 137), tale tabella è stata sostituita allo scopo di esten-

dere la platea di soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto, aggiungendo all'elenco alcuni codici ATECO;

valutato che:

per sostenere con effettività e tempestività le numerose attività economiche poste in gravi difficoltà economiche dalle chiusure e limitazioni delle attività messe in campo per contenere la pandemia sarebbe assolutamente necessario procedere ad una revisione di tale elenco in maniera tale da ricomprendervi tutte le attività colpite, in una logica di filiera che non può essere sottovalutata nella predisposizione delle misure di sostegno all'economia italiana duramente colpita;

impegna il Governo:

a provvedere, nel primo provvedimento utile, al ristoro di tutti i soggetti colpiti nella propria attività a causa della pandemia da Covid-19, includendo nella platea di soggetti beneficiari delle misure di sostegno tutte le attività individuate nel subemendamento 1.1000/41, ed in ogni caso a garantire il sostegno in una logica di filiera alle attività economiche colpite, anche indipendentemente dai codici ATECO.

G/1994/96/5-6 (già subemen. 1.1000/50 e 1.1000/274)

PITTELLA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

uno dei settori economici maggiormente colpiti dalla pandemia e dalle misure di contenimento adottate in questi mesi è senza dubbio il settore termale; proprio per questo motivo, numerosi emendamenti e subemendamenti sono stati presentati al decreto-legge in esame al fine di rendere possibile agli operatori colpiti di fronteggiare con risorse e altre misure adeguate la crisi che stanno vivendo;

l'emendamento 1.1000 introduce, tra l'altro, alcune modifiche all'articolo 1 del decreto-legge in conversione, relativo al contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive; con il subemendamento 1.1000/50 presentato in sede di esame in Commissione si propone che anche per il codice Ateco 960420 relativo agli stabilimenti termali, sia disposto l'ulteriore aumento del contributo a fondo perduto del 50 per cento per quegli operatori economici con sede operativa o domicilio fiscale in aree del territorio nazio-

nale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto;

l'emendamento 1.1000 introduce, poi, un nuovo articolo 13-ter che reca la sospensione dei versamenti tributari per alcuni soggetti economici; con il subemendamento 1.1000/274 si proponeva l'estensione di tale sospensione alle attività termali;

sono comunque numerosi gli interventi emendativi finalizzati al sostegno del settore termale;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, ulteriori misure di sostegno al settore termale duramente colpito dalla pandemia e dalle misure finalizzate al suo contenimento adottate in questi mesi, tra cui contributi a fondo perduto commisurati alle sostanziose perdite subite e la previsione di ulteriori sospensioni di versamenti tributari.

G/1994/97/5-6 (già subemen. 1.1000/58)

MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 1.1000/58.

G/1994/98/5-6 [già subemen. 1.1000/3000/74 (testo 2)]

ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 1.1000/3000/74 (testo 2).

G/1994/99/5-6 (già subemen. 1.1000/75)

NANNICINI, FERRARI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/75.

G/1994/100/5-6 (già subemen. 1.1000/241)

NANNICINI, ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

l'articolo 12-*bis*, introdotto dall'emendamento 1.1000, reca misure in materia di integrazione salariale;

il subemendamento 1.1000/241 che su tale articolo incide prevede che trattamenti di integrazione salariale dell'articolo 12 siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020, che i trattamenti salariali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 e che i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti siano prorogati al 31 dicembre 2020;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/241.

G/1994/101/5-6 [già subemen. 1.1000/394 (testo 3)]

TARICCO, BINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994)

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 1.1000/394 (testo 3).

G/1994/102/5-6 [già subemen. 1.1000/395 (testo 2)]

TARICCO, BINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 1.1000/395 (testo 2).

G/1994/103/5-6 (già subemen. 1.1000/437)

MIRABELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 1.1000/437.

G/1994/104/5-6 (già subemen. 1.1000/439)

ASTORRE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 1.1000/439.

G/1994/105/5-6 (già subemen. 1.1000/716)

PITTELLA, MANCA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

l'emendamento 1.1000 introduce, tra l'altro, modifica all'articolo 1 del decreto-legge in conversione, relativo al contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive, e un nuovo Allegato 1 che indica i Codici ATECO interessati da tale contributo;

con il subemendamento 1.1000/716, oltre ad aumentare la percentuale che definisce l'ammontare del contributo, sono aggiunti ulteriori codici ATECO relativi ad attività ugualmente colpite dalle misure restrittive adottate per contenere la pandemia;

impegna il Governo:

a procedere, nel primo provvedimento utile, al ristoro di tutti i soggetti colpiti nella propria attività a causa della pandemia da Covid-19, includendo nella platea di soggetti beneficiari delle misure di sostegno tutte le attività individuate nel subemendamento 1.1000/716.

G/1994/106/5-6 (già emen. 4.5 e 5.23)

PITTELLA

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

l’articolo 4 del decreto-legge in conversione reca la sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa, prevedendo che tali procedure esecutive, già sospese ai sensi dell’articolo 54-ter del decreto-legge n. 18 del 2020, siano ulteriormente sospese fino al 31 dicembre 2020;

l’emendamento 4.5 presentato in sede di esame in Commissione propone che tale proroga sia estesa sino al 30 giugno 2021, e interessi non solo l’abitazione principale ma anche gli immobili strumentali e merci del debitore; l’emendamento 4.23, a sua volta, prevede che in caso di morosità dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale relativa ai mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e di sua successiva sanatoria, nell’eventuale misura rideterminata dal giudice, da parte del conduttore entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto ex articolo 665 c.p.c. e ss., la domanda del locatore di rilascio dell’immobile o di risoluzione del contratto per inadempimento divenga improcedibile e che, in ogni caso, l’esecuzione dell’ordinanza di rilascio già emanata sia sospesa fino al 31 dicembre 2021;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, l’introduzione della proroga fino al giugno 2021 della sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa estendendole agli immobili strumentali, nonché l’improcedibilità della domanda del locatore di rilascio dell’immobile o di risoluzione del contratto per inadempimento e la sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza di rilascio già emanata, secondo quanto previsto dagli emendamenti 4.5 e 4.23 presentati in sede di esame del decreto-legge nelle Commissioni riunite.

G/1994/107/5-6 (già emen. 5.18)

MANCA

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in ma-

teria di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

l'articolo 5 del decreto-legge in conversione reca misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura, duramente colpiti dalla emergenza pandemica in atto, anche attraverso lo stanziamento di apposite risorse destinate a tali settori, che si vanno ad aggiungere ad altre misure agevolative previste nei provvedimenti adottati da marzo ad oggi;

nel settore turistico, tra le altre, sono state duramente colpite anche le attività di noleggio di imbarcazioni da diporto e il trasporto marittimo e costiero di passeggeri;

valutato che:

per sostenere con effettività e tempestività le attività economiche poste in gravi difficoltà economiche dalle chiusure e limitazioni delle attività messe in campo per contenere la pandemia è estremamente importante tutelare tutte le attività colpite, con misure di sostegno dedicate; in tal senso va l'emendamento 5.18 presentato al disegno di legge in esame per il sostegno delle attività di noleggio di imbarcazioni da diporto e del trasporto marittimo e costiero di passeggeri;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 5.18.

G/1994/108/5-6 (già emen. 5.67)

ASTORRE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 5.67.

G/1994/109/5-6 (già emen. 5.78)

ROJC

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

l'articolo 5 del decreto-legge in conversione reca misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura, duramente colpiti dalla emergenza pandemica in atto, anche attraverso lo stanziamento di apposite risorse destinate a tali settori, che si vanno ad aggiungere ad altre misure agevolative previste nei provvedimenti adottati da marzo ad oggi;

nel settore turistico, tra le altre, sono state duramente colpite anche le attività della nautica da diporto e le imprese della filiera nautica;

valutato che:

per sostenere con effettività e tempestività le attività economiche poste in gravi difficoltà economiche dalle chiusure e limitazioni delle attività messe in campo per contenere la pandemia è estremamente importante tutelare tutte le attività colpite, con misure di sostegno dedicate; in tal senso va l'emendamento 5.78 presentato al disegno di legge in esame che interviene a tutela delle attività della nautica da diporto e delle imprese della filiera nautica nell'ambito del sistema telematico centrale nautica da diporto;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 5.78.

G/1994/110/5-6 (già emen. 5.110)

RAMPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 5.110.

G/1994/111/5-6 (già emen. 5.111)

MANCA, PITTELLA, ROJC

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 5.111.

G/1994/112/5-6 (già emen. 6.0.17)

MIRABELLI, PITTELLA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

il Titolo I del decreto-legge in conversione reca misure di sostegno alle imprese e all'economia; l'emendamento 6.0.17 presentato in sede di esame in Commissione propone l'introduzione di un tax credit per la pubblicità esterna e dell'arredo urbano, prevedendo che alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, sia attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa di complessivi 50 milioni di euro, da utilizzare in compensazione;

ciò sarebbe di sostegno alle imprese e agli enti non commerciali colpiti dalla pandemia attraverso forme di diffusione pubblicitari, ed avrebbe l'ulteriore effetto di preservare il patrimonio impiantistico installato in modo permanente, dando sollievo alle aziende titolari di autorizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, l'introduzione di un credito d'imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto

al pubblico o da tali luoghi percepibili, come previsto dall'emendamento 6.0.17.

G/1994/113/5-6 (già emen. 6.0.21)

MANCA, PITTELLA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

il Titolo I del decreto-legge in conversione reca misure di sostegno alle imprese e all'economia, con particolare riguardo a quei settori che risultano maggiormente colpiti dalla emergenza pandemica in atto e dalle connesse chiusure e limitazioni delle attività messe in campo per contenere la pandemia, attraverso lo stanziamento di apposite risorse o altre misure agevolative e di semplificazione;

particolarmente importante sarebbe oggi consentire l'accelerazione dei contratti di sviluppo previsti dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero il completamento degli interventi previsti, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19;

a tali fini, l'emendamento 6.0.21 presentato al disegno di legge in esame prevede che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. venga autorizzata sino al 30 giugno 2021, anche in deroga alla normativa vigente, a concedere proroghe dei termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione, anche oltre 12 mesi, su richiesta delle imprese interessate; ad approvare modifiche dei programmi di investimento, che comportino anche variazioni delle agevolazioni concesse o delocalizzazioni degli investimenti, entro i limiti delle risorse complessivamente assegnate al singolo contratto di sviluppo; ed infine ad approvare rendicontazioni finali, che presentino rimodulazioni delle diverse tipologie di spesa previste dalla normativa vigente entro il limite del 20 per cento, senza riduzione dell'importo totale precedentemente assentito a titolo di agevolazione, nel caso di aumento delle spese agevolate, o con riduzione proporzionale dell'agevolazione, nel caso di riduzione delle spese agevolate;

valutato che:

le previsioni dell'emendamento 6.0.21 sarebbe importanti al fine di permettere l'accelerazione dei contratti di sviluppo previsti e il completamento degli interventi previsti;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 6.0.21.

G/1994/114/5-6 (già emen. 7.0.3)

TARICCO, BITI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia,

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 7.0.3.

G/1994/115/5-6 (già emen. 10.0.57)

PITTELLA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

il Titolo I del decreto-legge in conversione reca misure di sostegno alle imprese e all'economia;

per sostenere, non solo economicamente ma anche dal punto di vista delle semplificazioni burocratiche ed amministrative in tempi di pandemia, sembra necessario prevedere, tra le altre misure, anche forme di sospensione delle scadenze fiscali e contributive per i contribuenti assistiti da un intermediario fiscale il cui studio sia posto in quarantena;

si potrebbe creare, infatti, un problema legato all'eventuale obbligo di quarantena del titolare e dei collaboratori di uno studio professionale di un intermediario fiscale che renderebbe estremamente difficile rispettare le

scadenze relative agli adempimenti dei contribuenti assistiti con tutte le conseguenze relative che ne deriverebbero loro;

in tal senso, sarebbe di facile attuazione prevedere per gli assistiti del professionista il cui studio sia sottoposto a quarantena, una sospensione delle scadenze fiscali e contributive per tutto il periodo della quarantena stessa, certificabile dalle autorità sanitarie; tutto ciò è necessario al di là della possibilità di operare in remoto, poiché se è vero che alcune attività di uno studio tributario possono essere svolte da remoto, la complessità degli adempimenti, che continua ad aumentare nonostante il massiccio utilizzo del digitale, non ne consente molte altre collegate soprattutto alle scadenze tributarie e contributive;

in tal senso procede l'emendamento 10.0.57, che prevede tra l'altro che nel caso di quarantena per infezione da Covid-19 dell'intermediario fiscale abilitato e/o dei collaboratori del suo studio, le scadenze fiscali e contributive dei contribuenti assistiti sono sospese sino al quindicesimo giorno successivo al termine del periodo di quarantena e che sia il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con specifico provvedimento, a definire le modalità operative di comunicazione dell'inizio e del termine dello stato di quarantena, nonché dei codici fiscali dei contribuenti assistiti dall'intermediario fiscale;

impegna il Governo:

ad affrontare in tempi rapidi, nel primo provvedimento utile, la problematica connessa agli adempimenti relativi alle scadenze fiscali e contributive per i contribuenti assistiti da un intermediario fiscale il cui studio sia posto in quarantena, procedendo a darle soluzione nella direzione prospettata dall'emendamento 10.0.57.

G/1994/116/5-6 (già emen. 10.0.86)

PITTELLA, MANCA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

il Titolo I del decreto-legge in conversione reca misure di sostegno alle imprese e all'economia, duramente colpite dalla emergenza pandemica in atto, attraverso lo stanziamento di apposite risorse ed ulteriori misure agevolative e proroga di alcuni termini;

valutato che:

nella situazione di particolare difficoltà del Paese dovuta al perdurare dell'emergenza epidemiologica, sarebbe opportuno non gravare le imprese di ulteriori adempimenti e costi. La «lotteria degli scontrini» – il cui avvio è previsto a partire dal prossimo 1° gennaio 2021 – potrebbe presentare una serie di criticità operative, quali ad esempio interventi di adeguamento tecnico dei Registratori Telematici già installati che – ad oggi – date le difficoltà, non è stato possibile effettuare per circa la metà degli operatori economici interessati;

considerato il breve tempo che resta a disposizione per adeguarli sarebbe opportuno prevedere la proroga del termine di avvio della lotteria degli scontrini al 1° luglio 2021, che permetterebbe una partenza uniforme da parte di tutte le imprese del commercio, in tal senso procede l'emendamento 10.0.86 presentato al disegno di legge in esame;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 10.0.86.

G/1994/117/5-6 (già emen. 10.0.93)

PITTELLA, MANCA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVI D-19;

considerato che:

il Titolo I del decreto-legge in conversione reca misure di sostegno alle imprese e all'economia, duramente colpite dalla emergenza pandemica in atto, attraverso lo stanziamento di apposite risorse ed ulteriori misure agevolative e proroga di alcuni termini;

nella situazione di particolare difficoltà del Paese dovuta al perdurare dell'emergenza epidemiologica, sarebbe opportuno prevedere la proroga dei termini per l'adeguamento degli Statuti degli enti del terzo settore, anch'essi interessati dalla situazione di criticità; in tal senso procede l'emendamento 10.0.93 presentato al disegno di legge in esame;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 10.0.93.

G/1994/118/5-6 (già emen. 10.0.95)

PITTELLA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

il Titolo I del decreto-legge in conversione reca misure di sostegno alle imprese e all'economia;

l'emendamento 10.0.95 presentato in sede di esame in Commissione reca disposizioni per il rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale autorizzate, a tal fine prevedendo che dal 19 gennaio 2021 l'accesso a dette aree sia consentito esclusivamente tramite presentazione di un valido documento di riconoscimento. Al fine di rendere più celeri le procedure di accesso e quelle di controllo, con Determinazione Direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 31 marzo 2021 sono disciplinate le modalità di controllo dell'ingresso della clientela a dette aree e gli obblighi cui sono tenuti i titolari degli esercizi. Inoltre, per disincentivare più efficacemente le condotte elusive del divieto di ingresso ai minori alle aree dedicate al gioco con vincita in denaro, si prevede il raddoppio nell'importo e nella durata dal 1° gennaio 2021 delle sanzioni amministrative previste;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 10.0.95.

G/1994/119/5-6 (già emen. 10.0.133)

FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 10.0.133.

G/1994/120/5-6 (già emen. 12.0.11)

NANNICINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 12.0.11.

G/1994/121/5-6 [già emen. 13.0.10 (testo 2)]

MIRABELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 13.0.10 (testo 2).

G/1994/122/5-6 (già emen. 15.5)

FEDELI, LAUS, ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

l'articolo 15 del decreto-legge in conversione reca nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, che sono stati duramente colpiti dalla emergenza pandemica in atto e dalle misure di limitazione ad alcune attività adottate per il contenimento della pandemia;

valutato il contenuto dell'emendamento 15.5, teso ad estendere le misure di sostegno ai lavoratori previste sin dalla primavera scorsa anche ai lavoratori in somministrazione;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 15.5.

G/1994/123/5-6 (già emen. 15.6)

VERDUCCI, RAMPI, GRANATO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

l'articolo 15 del decreto-legge in conversione reca nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, che sono stati duramente colpiti dalla emergenza pandemica in atto e dalle misure di limitazione ad alcune attività adottate per il contenimento della pandemia;

valutato il contenuto dell'emendamento 15.5, teso ad estendere le misure di sostegno ai lavoratori previste dall'articolo 15 anche ai lavoratori intermittenti sulla base di requisiti opportunamente introdotti;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 15.6.

G/1994/124/5-6 (già emen. 15.14)

VERDUCCI, RAMPI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

l'articolo 15 del decreto-legge in conversione reca nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, che sono stati duramente colpiti dalla emergenza pandemica in atto e dalle misure di limitazione ad alcune attività adottate per il contenimento della pandemia;

valutato il contenuto dell'emendamento 15.14, teso ad estendere l'indennità ivi prevista anche laddove i contributi giornalieri fossero in un Paese diverso dall'Italia;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 15.14.

G/1994/125/5-6 (già emen. 17.0.13)

NANNICINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 17.0.13.

G/1994/126/5-6 [già emen. 20.0.9 (testo 2)]

BOLDRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 20.0.9 (testo 2).

G/1994/127/5-6 (già emen. 20.0.16)

BOLDRINI, IORI, PITTELLA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

il Titolo III del decreto-legge in conversione reca misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti;

valutato il contenuto dell'emendamento 20.0.16, teso a prorogare le graduatorie di medicina generale al fine di consentire l'accesso al relativo corso di formazione;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 20.0.16.

G/1994/128/5-6 (già emen. 20.0.27)

MIRABELLI, ALFIERI, FERRARI, RAMPI, MANCA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

il Titolo III del decreto-legge in conversione reca misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti;

valutato il contenuto dell'emendamento 20.0.27, che interviene in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 20.0.27.

G/1994/129/5-6 (già emen. 23.48)

CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

l'articolo 23 del decreto-legge in conversione reca disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

valutato il contenuto dell'emendamento 23.48, teso ad estendere le disposizioni dell'articolo 23 anche alle giurisdizioni speciali;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 23.48.

G/1994/130/5-6 (già emen. 23.0.14)

D'ALFONSO, PITTELLA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

il Titolo III del decreto-legge in conversione reca misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti;

valutato il contenuto dell'emendamento 23.0.14, teso ad introdurre misure urgenti per l'accesso credito di consumo attraverso opportune modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993, al fine di fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 sulle famiglie, anche attraverso il rafforzamento dei flussi di risorse derivanti dall'accesso al credito e l'incremento delle condizioni di certezza nei rapporti tra consumatori e finanziatori;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 23.0.14.

G/1994/131/5-6 (già emen. 24.7)

ROSSOMANDO, MIRABELLI, CIRINNÀ

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

l'articolo 24 del decreto-legge in conversione reca disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

valutato il contenuto dell'emendamento 24.7, finalizzato a garantire la possibilità di deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze anche a mezzo di posta elettronica certificata;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 24.7.

G/1994/132/5-6 (già emen. 27.0.3)

PITTELLA, MANCA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

l'articolo 27 del decreto-legge in conversione reca misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario;

valutato il contenuto dell'emendamento 27.8, finalizzato a ricomprender tra i difensori abilitati anche i tributaristi e consulenti tributari;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 27.8.

G/1994/133/5-6 (già emen. 30.0.1)

MIRABELLI, DE PETRIS, RUOTOLO, CUCCA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

il Titolo III del decreto-legge in conversione reca misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti;

valutato il contenuto dell'emendamento 30.0.1, che interviene in materia di liberazione anticipata speciale;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 30.0.1.

G/1994/134/5-6 (già emen. 30.0.2)

MIRABELLI, DE PETRIS, RUOTOLO, CUCCA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

il Titolo III del decreto-legge in conversione reca misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti;

valutato il contenuto dell'emendamento 30.0.2, che interviene in materia di rinvio dell'emissione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 30.0.2.

G/1994/135/5-6 (già emen. 30.0.3)

MIRABELLI, DE PETRIS, RUOTOLO, CUCCA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

il Titolo III del decreto-legge in conversione reca misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti;

valutato il contenuto dell'emendamento 30.0.3, che reca disposizioni in materia di rinvio della trattazione delle istanze di ammissione alle misure alternative alla detenzione;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 30.0.3.

G/1994/136/5-6 [già emen. 32.4 (testo 3)]

VATTUONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 32.4 (testo 3).

G/1994/137/5-6 (già emen. 33.0.13)

PITTELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 33.0.13.

G/1994/138/5-6 (già emen. 33.0.18)

MANCA, PITTELLA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

il Titolo III del decreto-legge in conversione reca misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti;

valutato il contenuto dell'emendamento 33.0.18, che reca misure urgenti in materia di attuazione dei provvedimenti amministrativi;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 33.0.18.

G/1994/139/5 e 6 (già em. 1.1000/3000/530)

CONZATTI, DE BERTOLDI, TESTOR, FERRO, TOSATO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

premesso che:

la legge di bilancio 2020 è intervenuta sulla disciplina relativa all'affidamento della concessione autostradale concernente l'autostrada A22 Brennero-Modena, prevedendo il differimento dal 30 novembre 2018 al 30 giugno 2020 del termine per la stipula, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli atti convenzionali di concessione;

relativamente alla citata sottoscrizione degli atti convenzionali, il termine è stato poi ulteriormente prorogato dal comma 4-*quinquies* del-

l'art. 92 del D.L. 18/2020, che ha spostato di tre mesi il termine del 30 giugno 2020, portandolo al 30 settembre 2020;

il decreto agosto ha previsto infine una proroga al 29 dicembre 2020 del termine per la sottoscrizione degli atti convenzionali di concessione relativi all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena;

al fine di supportare l'istruttoria necessaria alla modifica dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, risulta indispensabile istituire un tavolo tecnico, a cui prendano parte rappresentanti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, della Società Autostrada del Brennero S.p.A. e degli enti territoriali soci della società richiamata;

impegna il Governo:

a prorogare al 30 giugno 2021 il termine per la sottoscrizione degli atti convenzionali di concessione relativi all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena e, al fine di supportare l'istruttoria necessaria alla modifica dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, di istituire un tavolo tecnico, a cui prendano parte rappresentanti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, della Società Autostrada del Brennero S.p.A. e degli enti territoriali soci della società richiamata;

G/1994/140/5 e 6 (già em. 1.1000/3000/42)

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1994),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rivedere l'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, limitatamente ai soli interventi relativi ai collabenti che strutturalmente sono legati agli aggregati e per la sola quota strutturale.

G/1994/141/5 e 6 (già em. 1.0.41)

GALLONE, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

premessi che:

a seguito dell'adozione delle misure restrittive causate dall'emergenza epidemiologica, il settore del *wedding*, al quale afferiscono aziende di *catering*, *wedding planner*, fotografi, musicisti, fioristi e aziende che confezionano abiti da cerimonia, ha subito ingenti perdite;

dal mese di marzo 2020, sono state cancellate numerosissime cerimonie tra matrimoni, battesimi, comunioni e cresime, oltre a eventi di altra natura,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di destinare risorse finalizzate al sostegno delle imprese del settore matrimoni ed eventi privati tramite erogazione di contributi a fondo perduto.

G/1994/142/5 e 6 (già em. 10.0.146)

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, PEROSINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

l'emergenza da Covid-19 ha investito duramente il settore edilizio e a seguito di ciò il Governo, ha previsto, attraverso il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, la possibilità di effettuare una detrazione del 110% per tutta una serie di immobili che hanno bisogno di ristrutturazioni e interventi di efficientamento energetico;

tuttavia, l'articolo 119 del citato decreto non ha considerato all'interno della disciplina dell'ecobonus gli enti non commerciali che svolgono una o più attività rispetto alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ricomprendere all'interno della disciplina dell'ecobonus 110% di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 anche gli enti non commerciali che svolgono una o più attività rispetto alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.

G/1994/143/5 e 6 (già em. 1.1000/3000/281)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

gli articoli 8-*bis*, 9-*ter* e 13-*ter* dell'emendamento 1.1000 del Governo prevedono, rispettivamente, un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, l'estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e la sospensione dei versamenti tributari;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, che gli interventi di cui agli articoli 8-*bis*, 9-*ter* e 13-*ter* si applicano anche gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con i provvedimenti delle regioni e delle province autonome, adottati sulla base del documento del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale.

G/1994/144/5-6 (già em. 1.1000/3000/519)

MANTOVANI, DI GIROLAMO, LANZI, CROATTI, TRENTACOSTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (AS. 1994),

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di infrastrutture autostradali;

l'articolo 31-*ter*.8, contenuto nel subemendamento 1.1000/3000, integra il quadro normativo delineato dall'art. 13-*bis* del D.L. 148/2017 (volto a regolare l'affidamento di concessioni autostradali scadute e, in particolare, di quella relativa all'autostrada A22 Brennero-Modena) al fine di disciplinare le operazioni azionarie connesse alle nuove concessioni;

considerato che:

il capoverso «Art. 31-*ter*.8» dispone che al fine di consentire alle regioni e gli enti locali di potersi avvalere, in relazione alle infrastrutture autostradali di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, del decreto-legge 148 del 2017, nel ruolo di concessionari, di società in house esistenti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, è previsto che le società in house, da essi a tale fine individuate, possano procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437-*sexies* del codice civile ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo a:

prevedere, mediante atti di propria competenza, che le società in house di cui in premessa si occupino esclusivamente della gestione e manutenzione delle infrastrutture autostradali esistenti e non possano stipulare accordi di project financing ovvero partecipare a società miste o ad associazioni temporanee di impresa per la realizzazione di nuove infrastrutture.

G/1994/145/5-6 (già em. 10.0.2)

Accoto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1994),

premessi che:

il provvedimento in esame reca differenti misure in materia di sostegno alle imprese e all'economia per far fronte alla contrazione di liquidità dovuta alla situazione pandemica;

il protrarsi dello stato di emergenza ha avuto forti ripercussioni, soprattutto nel mondo del commercio;

l'utilizzo delle carte di debito da parte dei consumatori per l'acquisto di beni e servizi, anche alla luce delle nuove disposizioni sul cashback, è lo strumento di pagamento correntemente utilizzato;

come noto, quando viene effettuato un prelievo o un pagamento in circolarità, e cioè quando l'ATM e il POS sono gestiti da una banca o istituto diversi da quella/o che ha emesso la carta, è previsto il pagamento di una commissione interbancaria; tali costi indiretti ricadono sul commerciante,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, per i prestatori di servizi di pagamento di applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore all'equivalente dello 0,15% del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno dello stesso schema di carte di pagamento.

G/1994/146/5-6 (già em. 20.0.36)

Accoto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1994),

premessi che:

il disegno di legge in esame contiene misure in materia di salute e sicurezza, indispensabili per affrontare la situazione emergenziale attuale, assicurando che la risposta a livello territoriale sia realizzata in tutte le sue potenzialità;

considerato che:

l'ossigeno medicinale è un farmaco essenziale nei protocolli di cura per il trattamento sia dei pazienti affetti da SARS-CoV-2, per far fronte alle gravi insufficienze respiratorie causate dal virus, che dei pazienti affetti da altre patologie;

l'emergenza ha determinato un aumento rilevante dei consumi di ossigeno, il quale viene in un numero molto elevato da officine farmaceutiche (sia di produzione primaria, ovvero della materia prima, che secondaria, di bombole e contenitori criogenici /unità base;

la principale causa dei problemi e dei disagi verificatisi nelle fasi più critiche dell'emergenza, riguarda il fatto che al crescere della domanda di ossigeno si è assistito, in parallelo, ad un aumento esponenziale della domanda di dispositivi medici quali bombole e contenitori criogenici, in particolare nelle aree più colpite dalla epidemia;

preso atto che la disponibilità di questi dispositivi è attualmente una potenziale criticità, tenuto conto che non è possibile né prevedibile aumentarne significativamente la disponibilità nei tempi brevi richiesti dalla pandemia,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure, atte ad assicurare le cure domiciliari di pazienti affetti da patologie respiratorie o connesse al Covid-19, anche autorizzando il Dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza, ad acquisire e rendere disponibili sul territorio nazionale, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili che garantiscono l'ossigenoterapia;

ad autorizzare i medesimi soggetti, al fine di fronteggiare l'inadeguata disponibilità di bombole di ossigeno manifestatasi e di favorire l'efficientamento del servizio di fornitura da parte delle ditte produttrici, a provvedere al recupero dei medesimi dispositivi.

G/1994/147/5-6 (già em. 1.1000/3000/271)

FENU, EVANGELISTA, TRENTACOSTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti

in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

premessi che:

il presente provvedimento reca disposizioni volte ad agevolare la ripresa economica e a far fronte alle ingenti perdite economiche legate alla pandemia da Covid_19;

in questo contesto economico, già fortemente penalizzato, si inserisce la delicata situazione del Comune di Bitti (provincia di Nuoro), che in data 28 novembre 2020 ha subito una violenta alluvione;

questa situazione ha provocato ingenti danni al tessuto economico-produttivo della zona, già penalizzato dalle misure restrittive legate alla situazione pandemica;

impegna il Governo:

ad adottare ogni più idonea misura per garantire misure di ristoro per il territorio di Bitti e, in particolare, misure volte a sospendere i termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi al fine di garantire una più rapida ripresa del tessuto produttivo.

Art. 1.

1.289 (testo 2) (identico a 1.1000/3000/136 testo 2)

MODENA, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, ERRANI, MANCA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art.-6-bis.», inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Misure urgenti a sostegno dell'attività di rivendita di giornali e riviste)

1. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo a tantum fino a 1.000 euro, entro il limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementata di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 5».

1.1000/15 (testo 3) (id. a 1.1000/3000/93 testo 2)

CROATTI, VACCARO, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima, per il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano; limitatamente alle spese sostenute per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei dieci giorni successivi all'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del conseguente annullamento delle presenze di pubblico a tali eventi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5».

1.1000/15 (testo 2)

CROATTI, VACCARO, GALLICCHIO, LEONE, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, per gli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, il contributo spetta limitatamente alle spese sostenute per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei dieci giorni successivi all'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del conseguente annullamento delle presenze di pubblico a tali eventi."».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.1000/140 (testo 2)

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinnea, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, anche alla corresponsione nell'anno 2021 di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2 che costituisce tetto di spesa massimo, anche con riferimento agli avvenimenti verificatesi nell'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5."».

1.1000/347 (testo 2)

AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'emendamento 1.1000, lettera l), capoverso «Art. 13-quinquies», aggiungere in fine i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 23, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nel periodo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".

7-ter. L'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal comma 7-bis del presente articolo, si interpreta nel senso che il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, di cui al medesimo articolo 23, comma 8, può essere richiesto anche per il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

7-quater. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1.1000/371 (testo 2) [id. 1.1000/140 (testo 2)]

GIAMMANCO, SCHIFANI, PAPATHEU, GIRO, RIZZOTTI, FERRO, GALLIANI, PEROSINO, BINETTI, MODENA, GASPARRI, GALLONE, CALIGIURI, MALAN, CALIENDO, MOLES, AIMI, DAL MAS, BARBONI, PAGANO, STABILE, BATTISTONI, BERARDI, DE BERTOLDI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, anche alla corresponsione nell'anno 2021 di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2 che costituisce tetto di spesa massimo, anche con riferimento agli avvenimenti verificatesi nell'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5."».

1.1000/394 (testo 3)

TARICCO, BITI

All'emendamento 1.1000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 16-ter» inserire i seguenti:

«Art. 16-quater.

1. All'articolo 79 della legge 12dicembre 2016, n. 238, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso, entro giorni 30 (trenta) da richiesta scritta dell'organismo di certificazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto. Il soggetto-inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.

4. Per l'illecito di cui al comma 3, l'organismo di controllo creditore emette apposito provvedimento di sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta e lo comunica al soggetto inadempiente e, per conoscenza, all'ICQRF. Tale provvedimento viene revocato entro 5 giorni dalla verifica della cessazione dell'illecito; della revoca è data tempestiva comunicazione al soggetto interessato e all'ICQRF.".

Art. 16-quinquies.

All'articolo 38 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, i commi 7 e 7-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"7. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di produzione ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, il trasferimento delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP al di fuori della zona di produzione delimitata comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o dell'IGP per le partite medesime fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità competente in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione. A tal fine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dei soggetti interessati, può adottare i provvedimenti di modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;

7-*bis*. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, e' consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata. A tal fine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dei soggetti interessati, può adottare i provvedimenti di modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea."

Art. 16-sexies.

(Determinazione delle caratteristiche dei diversi tipi di birra a termini dell'art. 7 della legge 16 agosto 1962, n.1354)

1. All'articolo unico del DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile" ed "Alcool" sono soppressi;

b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito dal seguente: "Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso "Ceneri" è sostituito con il seguente: "Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100."».

1.1000/394 (testo 2)

TARICCO, BITI

All'emendamento 1.1000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 16-ter» inserire i seguenti:

«Art. 16-quater.

1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso, entro giorni 30 (trenta) da richiesta scritta dell'organismo di certificazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto. Il soggetto-inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.

4. Per l'illecito di cui al comma 3, l'organismo di controllo creditore emette apposito provvedimento di sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta e lo comunica al soggetto inadempiente e, per conoscenza, all'ICQRF. Tale provvedimento viene revocato entro 5 giorni dalla verifica della cessazione dell'illecito; della revoca è data tempestiva comunicazione al soggetto interessato e all'ICQRF."

Art. 16-quinquies.

1. All'articolo 43, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

d) all'articolo 38, comma 7, dopo le parole: "per le partite medesime", sono aggiunte le seguenti: "fatta salva la possibilità, in caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, della concessione di deroghe. A tal fine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dei soggetti interessati, può adottare i provvedimenti di modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea",

e) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore,

riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera e), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata. A tal fine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dei soggetti interessati, può adottare i provvedimenti di modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea."

Art. 16-sexies.

(Determinazione delle caratteristiche dei diversi tipi di birra a termini dell'art. 7 della legge 16 agosto 1962, n.1354)

1. All'articolo unico del DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile" ed "Alcool" sono soppressi;

b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito dal seguente: "Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso "Ceneri" è sostituito con il seguente: "Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100."».

1.1000/395 (testo 2)

TARICCO, BITI

All'emendamento 1.1000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 16-ter» inserire i seguenti:

«Art. 16-quater.

(Semplificazioni per favorire il rilancio del settore agricolo italiano, attraverso lo sviluppo di processi produttivi innovativi)

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

1.1000/452 (testo 2)

VATTUONE, MININNO, ORTIS

*All'emendamento 1.1000, alla lettera o), dopo il capoverso «Art. 19-
quater» inserire il seguente:*

«Art. 19-quinquies.

(Misure per il potenziamento della Sanità militare)

1. Per il potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura, è autorizzata la spesa complessiva di 7.800.000 euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7.800.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5.».

1.1000/492 (testo 2)

CUCCA, CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinnea, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) Dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

"Art. 24-bis.

(Disposizioni sulla modalità di deposito degli atti e delle impugnazioni da parte degli avvocati nei procedimenti penali nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è

consentito da parte degli avvocati il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, per tutte le forme e per tutti i casi di deposito, presentazione e trasmissione di atti, documenti, richieste, liste e istanze comunque denominati, di cui al codice di procedura penale, ivi comprese le impugnazioni di cui al libro IX del medesimo.

2. Il deposito con le modalità di cui al comma precedente è effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari contenuti nell'elenco approvato con decreto del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblicato sul portale dei servizi telematici di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011. Con il decreto di cui al periodo precedente sono altresì indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

3. Ai fini dell'attestazione del deposito di quanto inviato da parte dei difensori tramite posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, le ricevute di invio e consegna che il mittente riceve dai gestori di posta elettronica certificata hanno valore legale. Il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari, in qualità di pubblico ufficiale addetto, provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico ove presente. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.

4. Tutti i termini di cui all'articolo 173 del codice di procedura penale sono prorogati di cinque giorni successivi alla data dell'invio dell'atto a mezzo posta elettronica certificata ogniqualvolta ed in ogni caso in cui l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario restituisca un risultato diverso dalla accettazione e dalla consegna."».

1.1000/512 (testo 3)

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera r), dopo il capoverso: «31-ter», è inserito il seguente:

«Art. 31-quater.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale."

b) All'articolo 12, comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

"m-bis) predispone l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato."

c) All'articolo 21, comma 5, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto."

d) All'articolo 25, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

– dopo le parole: "nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "e dell'equilibrio tra i generi";

– è inserito, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.";

e) All'articolo 26 dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale di pari opportunità i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali."

2. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano ai procedimenti elettorali già avviati al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.1000/512 (testo 3 corretto)

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera r), dopo il capoverso: «31-ter», è inserito il seguente:

«Art. 31-quater.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale."

b) All'articolo 12, comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

"m-bis) predispone l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato."

c) All'articolo 21, comma 5, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto."

d) All'articolo 25, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

– dopo le parole: "nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "e dell'equilibrio tra i generi";

– è inserito, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.";

e) All'articolo 26 dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale di pari opportunità i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 lettere c) e d) non si applicano ai procedimenti elettorali già avviati al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.1000/950 (testo 2)

I RELATORI

All'emendamento 1.1000, comma 1, lettera o), capoverso "Art. 19-ter", nel comma 1, lettera b), dopo il capoverso «5-ter", aggiungere, in fine, il seguente:

«5-quater. Per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) impegnati nella gestione dei pazienti affetti da Sars-Cov-2, la percentuale di cui al comma 5-bis è incrementata fino a un massimo del 95 per cento.»

1.1000/3000/22 (testo 2) [id. a 1.1000/3000/412 (testo 2)]

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo l'articolo: «19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1-bis.

(Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali)

1. Al fine di fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del virus "COVID 19" e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio, per le residenze sanitarie assistenziali, le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, chiunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1 secondo linee guida che consentano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di ga-

rantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, e di tener conto della demografia del processo, di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne residente su base regionale. All'onere del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5».

1.1000/3000/35 (testo 2) (id. 1.1000/3000/56 testo 2 e 1.1000/3000/367 testo 2)

CONZATTI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), capoverso «Art. 15-bis», dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2021, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2021, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, si provvede:

a) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto;

b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

1.1000/3000/41 (testo 2) [id. a 1.1000/140 (testo 2)]

SANTANGELO, TRENTACOSTE

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, anche alla corresponsione nell'anno 2021 di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2 che costituisce tetto di spesa massimo, anche con riferimento agli avvenimenti verificatesi nell'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5."».

1.1000/3000/56 (testo 2) (id. 1.1000/3000/35 testo 2 e 1.1000/3000/367 testo 2)

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), capoverso «Art. 15-bis», dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2021, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2021, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, si provvede:

a) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto;

b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

1.1000/3000/93 (testo 2)

MANCA, PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima, per il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano; limitatamente alle spese sostenute per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei dieci giorni successivi all'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del conseguente annullamento delle presenze di pubblico a tali eventi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5».

1.1000/3000/97 (testo 2)

D'ALFONSO, MANCA, PITTELLA, ROJC, L'ABBATE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Per il ristoro delle perdite subite nel 2020, nel limite di spesa di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, situati nei territori dei comuni anche aderenti all'Associazione nazionale città delle Grotte, in conseguenza delle misure restrittive adottate per contenere la epidemia "COVID-19", è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni le attività culturali e per il turismo un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione per il 2021 di 2 milioni di euro.

5-ter. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse agli enti gestori dei siti, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione di misure di contenimento della diffusione dell'epidemie "COVID-19".

5-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5».

1.1000/3000/111 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al fine di sostenere, nel limite dello stanziamento di cui al presente comma, le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede ai Collegi Universitari di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è riconosciuto un contributo di 3 milioni per l'anno 2021.

6-ter. Con decreto del ministero dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di attuazione del comma 6-bis.

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto.».

1.1000/3000/134 (testo 2) (identico a 1.1000/3000/114)

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6-bis.», dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

«6-bis. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.

6-ter. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare,

la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare"».

1.1000/3000/135 (testo 2) (id. a 1.1000/3000/136 testo 2)

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art.-6-bis.», inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Misure urgenti a sostegno dell'attività di rivendita di giornali e riviste)

1. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo a tantum fino a 1.000 euro, entro il limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementata di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 5».

1.1000/3000/136 (testo 2)

MANCA, PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art.-6-bis.», inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Misure urgenti a sostegno dell'attività di rivendita di giornali e riviste)

1. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 1.000 euro, entro il limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementata di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 5».

1.1000/3000/186 (testo 2) (identico al 1.1000/3000/165)

PITTELLA, MANCA

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*e-bis*) alla lettera g), capoverso "Art. 9-bis", al comma 1, sostituire le parole da: "ubicati nei Comuni" fino alla fine del comma con le seguenti: "e gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020

con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*».

1.1000/3000/189 (testo 2) [id. 1.1000/3000/ 298 (testo 2) e 1.1000/3000/311 testo 2)]

MANCA, PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art 9-bis.1», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esentate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1-*ter*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esentati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti della legge n. 160 del 2019.

1-*quater*. A far data dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

1-*quinquies*. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1-*bis*, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'arti-

colo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1-sexies. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi *1-bis* e *1-ter*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per tanno 2021. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997. n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato».

1-septies. All'onere derivante dai commi da *1-bis* a *1-sexies*, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

1-octies. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "adiacenti" è sostituita con la seguente: "prospicienti";
- b) la parola: "particolare" è sostituita con la seguente: "eccezionale"».

1.1000/3000/201 (testo 2)

PESCO, ACCOTO, BOTTICI, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, PIRRO, CRUCIOLI, DI NICOLA, FENU, LANNUTTI, LEONE, DE LUCIA, L'ABBATE, LOMUTI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera d), dopo il capoverso: «Art. 9-bis.1» inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1-bis.

(Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali)

1. Per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo

a fondo perduto pari al 50 per cento della riduzione del canone entro il limite massimo nel limite annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

2. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate le modalità applicative del presente articolo anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4 nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali» con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del presente decreto».

1.1000/3000/216 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI

Al subemendamento 1.1000/3.000, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) alla lettera *h*) dopo le parole: "è abrogato", inserire le seguenti: "e, dopo il comma 16, aggiungere i seguenti commi:

16-bis. All'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto in fine il seguente periodo: 'Il contributo di cui al presente comma è attribuito anche per un periodo massimo di 12 mesi ed entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021'.

16-ter. Agli oneri di cui al comma *16-bis*, pari a 1 milione di euro l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5"».

1.1000/3000/289 (testo 2)

PITTELLA, MANCA, DE BERTOLDI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.2, comma 5, dopo le parole: «in unica soluzione entro il 30 aprile 2021.» aggiungere le seguenti: «o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021».

1.1000/3000/298 (testo 2) (id. 1.1000/3000/189 testo 2 e 1.1000/3000/311 testo 2))

DELL'OLIO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art 9-bis.1», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esentate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1-*ter*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esentati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti della legge n. 160 del 2019.

1-*quater*. A far data dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

1-*quinquies*. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gen-

naio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1-*bis*, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1-*sexies*. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per tanno 2021. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato».

1-*septies*. All'onere derivante dai commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

1-*octies*. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "adiacenti" è sostituita con la seguente: "prospicienti";
- b) la parola: "particolare" è sostituita con la seguente: "eccezionale"».

1.1000/3000/299 (testo 2) [id. 1.1000/3000/311 (testo 2)]

FENU, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art 9-bis.1», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esentate dal 1° maggio

2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esentati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti della legge n. 160 del 2019.

1-quater. A far data dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

1-quinquies. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1-*bis*, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1-sexies. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per tanno 2021. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato».

1-septies. All'onere derivante dai commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

1-*octies*. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "adiacenti" è sostituita con la seguente: "prospicienti";
- b) la parola: "particolare" è sostituita con la seguente: "eccezionale"».

1.1000/3000/300 (testo 2) [id. 1.10000/3000/311 (testo 2)]

FENU, ACCOTO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art 9-bis.1», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esentate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1-*ter*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esentati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti della legge n. 160 del 2019.

1-*quater*. A far data dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

1-*quinquies*. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o

paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1-*bis*, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1-*sexies*. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per anno 2021. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato».

1-*septies*. All'onere derivante dai commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

1-*octies*. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "adiacenti" è sostituita con la seguente: "prospicienti";
- b) la parola: "particolare" è sostituita con la seguente: "eccezionale"».

1.1000/3000/311 (testo 2) (id. a 1.1000/3000/189 testo 2 e 1.1000/3000/298 testo 2)

DELL'OLIO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art 9-bis.1», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esentate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del de-

creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esentati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti della legge n. 160 del 2019.

1-quater. A far data dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

1-quinquies. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1-*bis*, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1-sexies. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per tanno 2021. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato».

1-septies. All'onere derivante dai commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

1-*octies*. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "adiacenti" è sostituita con la seguente: "prospicienti";
- b) la parola: "particolare" è sostituita con la seguente: "eccezionale"».

1.1000/3000/325 (testo 2)

MANCA, PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.6», inserire il seguente:

«Art. 13-ter.6-bis.

(Misure velocizzare l'incasso degli assegni attraverso la firma digitale)

1. Al fine di agevolare la digitalizzazione dei pagamenti e l'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, all'articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera *d*) ed *e*) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'Invio e della ricezione del titolo"».

1.1000/3000/341 (testo 2)

SANTILLO, ANASTASI, ANGRISANI, CORBETTA, D'ANGELO, LANZI, COLTORTI, SANTANGELO, GALLICCHIO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso: «Art.13-ter.6» inserire il seguente:

«Art. 13-ter.6-bis.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) alla lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli edifici che presentano una elevata superficie finestrata la detrazione di cui al primo periodo è riconosciuta anche agli interventi che raggiungono un'incidenza inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda qualora realizzati contestualmente alla sostituzione di infissi con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie finestrata dell'intero edificio. I nuovi infissi deve avere un valore di trasmittanza minore o pari ai valori riportati nella Tabella 1 dell'Allegato E del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche agli edifici in cui non sia presente un impianto di climatizzazione invernale.";

3) dopo le parole: "funzionalmente indipendenti" sono inserite le seguenti", a meno dell'allaccio alla rete idrica e alla rete fognaria,";

c) alla lettera c) dopo le parole: "funzionalmente indipendenti" inserire le seguenti: ", a meno dell'allaccio alla rete idrica ed alla rete fognaria,";

b) al comma 1-ter dopo le parole: "eventi sismici", sono inserite le seguenti: "verificatisi a far data dal 1° aprile 2009";

c) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. L'aliquota di cui al comma 1 si applica anche agli interventi necessari per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011 e con i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1. La detrazione è calcolata nei limiti

di spesa previsti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

2-ter. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche ai seguenti interventi nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1:

a) interventi di installazione di impianti di aerazione e ventilazione meccanica controllata con recupero di calore. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 5.000 euro per unità abitativa, incluse le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

b) interventi di risparmio, recupero e riuso della risorsa idrica, inclusi l'installazione di impianti di captazione delle acque, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, finalizzati anche alla riduzione degli scarichi domestici e al loro impatto sul sistema fognario pubblico e dotati di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 20.000 euro ad edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare di spesa non superiore a 5.000 euro ad unità abitativa, incluse le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

d) bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 30.000 euro ad edificio;

e) interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui ai commi da 12 a 15 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

f) per la realizzazione di opere e interventi per posteggio delle biciclette e contro il furto delle stesse negli spazi comuni condominiali, ad esclusione delle rastrelliere. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare di spesa non superiore a 2.000 euro ad edificio condominiale. Per gli interventi di cui alla presente lettera, si applica la maggioranza prevista dal comma 2, dell'articolo 1120 del codice civile. Conseguentemente, al comma 3, le parole: «Art 9-bis.» li cui ai commi

1 e 2', sono sostituite dalle seguenti: «Art 9-*bis*.»1 di cui ai commi 1, 2, 2-*bis* e 2-*ter*'»;

d) al comma 3, per locuzione: "conseguimento della classe energetica più alta" si intende il passaggio dalla classe di partenza a quella immediatamente successiva.

e) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle aliquote delle detrazioni previste dai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, rientrano tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma anche le spese effettuate per la locazione temporanea o l'utilizzo provvisorio di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno;

f) al comma 4-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) le parole: "dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77" sono sostituite dalle seguenti: "dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009";

c) dopo il comma 4-*ter* sono inseriti i seguenti:

"4-*quater*. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

4-*quinqies*. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1 sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica dell'edificio eseguita ai sensi della normativa tecnica vigente. La detrazione è riconosciuta anche per le relative spese fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 5.000 euro ad edificio.";

g) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) dopo le parole: "26 agosto 1993, n. 412", sono inserite le seguenti: "ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici";

c) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli interventi in corso d'opera per i quali non sia stata ancora comunicata la data di ultimazione dei la-

vori a condizione che sia stato eseguito uno degli interventi di cui al comma 10 al comma 4.";

h) al comma 6, le parole: "agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5" sono soppresse;

i) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: di euro 2000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-*bis* del presente articolo; di euro 1500 per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; di euro 1200 per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita ad una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare";

l) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-*bis*. In deroga a quanto disposto dal comma 8, per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-*bis* del presente articolo, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento, per le spese relative agli interventi di contestuale installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici di cui al medesimo comma 8 e di impianti solari fotovoltaici di cui al comma 5 del presente articolo". Conseguentemente all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, lettera *f)*, dopo le parole: "di cui al comma 8" sono aggiunte le seguenti: "e 8-*bis*";

m) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "*a)* sulle parti comuni di edifici e dagli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, fino ad un massimo di 4 unità immobiliari, ivi compresi i fabbricati con destinazioni d'uso appartenenti a diverse categorie funzionali ai sensi dell'articolo 23-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, purché con destinazione prevalente residenziale.";

b) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: "*b)* dalle persone fisiche, compresi gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari";

c) dopo la lettera *e)*, sono aggiunte le seguenti: "*e-bis)* dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora gli immobili delle

imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero; *e-ter*) dai contribuenti titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); *e-quater*) da associazioni, anche non riconosciute, dalle associazioni e società sportive e dalle altre persone giuridiche, purché senza scopo di lucro, per interventi realizzati su immobili confiscati alla criminalità organizzata, o su immobili demaniali concessi a tempo determinato a qualsiasi titolo dagli enti territoriali per il perseguimento di finalità non lucrative.";

n) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

"14-*bis*. Per gli interventi di cui al presente articolo nel cartello esposto presso il cantiere, in luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura 'Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Superbonus 110 per cento per interventi di efficienza e/o interventi antisismici'".

o) al comma 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", le spese sostenute per la realizzazione di diagnosi energetiche e diagnosi sismiche con relativo computo metrico, effettuate per consentire la progettazione degli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonché le spese per le attività svolte dall'amministratore del condominio in riferimento agli interventi di cui al presente articolo, per l'importo deliberato dall'assemblea del condominio anche in deroga al regolamento del condominio. La detrazione di cui al presente comma è riconosciuta anche nei casi in cui successivamente alla realizzazione delle medesime diagnosi non si proceda all'esecuzione degli interventi, nel limite di una diagnosi energetica e di una diagnosi sismica per ciascun edificio;

p) dopo il comma 15-*bis*, inserire il seguente:

"15-*ter*. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono individuate apposite misure volte a promuovere corsi di formazione o di riqualificazione professionale di alto contenuto tecnico e tecnologico, anche mediante il coinvolgimento di Università, di enti pubblici di ricerca e di qualificati enti pubblici e privati, nelle materie oggetto del presente articolo rivolti ai beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e agli iscritti nei centri per l'impiego e nelle agenzie per il lavoro"».

2. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "negli anni 2020 e 2021," sono sostituite dalle seguenti: "dal 2020 al 2022";

b) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: "f-bis) interventi relativi a /sistemazione a verde/, impianti di irrigazione, realizzazione pozzi o realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui all'articolo 1 commi da 12 a 15 della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Non fanno decadere dalla detrazione violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.".

3. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 127,2 milioni di euro per l'anno 2021, 1941,45 milioni di euro per l'anno 2022, 4963,65 milioni di euro per l'anno 2023, 4402,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4133,4 milioni di euro per l'anno 2025, 4129,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2036,1 milioni di euro per l'anno 2027, 41,4 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/342 (testo 2)

LICHERI, SANTILLO, ACCOTO, FENU, ANASTASI, PESCO, GIROTTO, COLTORTI, CIOFFI, LANZI, ABATE, AGOSTINELLI, AIROLA, ANGRISANI, AUDDINO, BOTTICI, BOTTO, CAMPAGNA, CASTELLONE, CASTIELLO, CORBETTA, CORRADO, CROATTI, CRUCIOLI, D'ANGELO, DE LUCIA, DELL'OLIO, DESSÌ, DI GIROLAMO, DI MICCO, DI NICOLA, DONNO, ENDRIZZI, EVANGELISTA, FEDE, FERRARA, FLORIDIA, GALLICCHIO, GARRUTI, GAUDIANO, GIANNUZZI, GRANATO, GUIDOLIN, L'ABBATE, LA MURA, LANNUTTI, LEONE, LEZZI, LOMUTI, LOREFICE, LUPO, MAIORINO, MANTERO, MANTOVANI, MARINELLO, MATRISCIANO, MAUTONE, MININNO, MOLLAME, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NATURALE, NOCERINO, ORTIS, PAVANELLI, Marco PELLEGRINI, PERILLI, PETROCELLI, PIARULLI, PIRRO, Giuseppe Pisani, PUGLIA, QUARTO, RICCIARDI, ROMAGNOLI, ROMANO, RUSSO, SANTANGELO, TAVERNA, TONINELLI, TRENTACOSTE, VACCARO, VANIN

*Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso:
«Art.13-ter.6.» inserire il seguente:*

«Art. 13-ter.6-1.

*(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, all'alinea, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2021, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2022, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2027, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2028, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/367 (testo 2) (id. a 1.1000/3000/56 testo 2 e 1.1000/3000/35 testo 2)

MANCA, PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), capoverso «Art. 15-bis», dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2021, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2021, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, si provvede:

a) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto;

b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

1.1000/3000/391 (testo 3)

FARAONE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), al capoverso «Art. 19-ter.1» premettere il seguente:

«Art. 19-ter.01.

(Disposizioni in materia di promozione della Società Studiare e Sviluppo e INDIRE)

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19 ed al fine di garantire una migliore e più rapida risposta delle istituzioni centrali e locali all'emergenza pandemica, è facoltà delle amministrazioni pubbliche di avvalersi, nei limiti di una spesa massima di 300 mila euro per l'anno 2021, dell'istituto INDIRE nei settori della scuola, università e ricerca e della Società Studiare Sviluppo per tutti gli altri set-

tori per lo svolgimento di attività di supporto nella definizione e attuazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché delle attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo.

2. Ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono dettate le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari in 300 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5 del presente decreto-legge».

1.1000/3000/394 (testo 2)

CASTELLONE, PIRRO, ACCOTO, BOTTICI, DELL'OLIO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, CRUCIOLI, DI NICOLA, FENU, LANNUTTI, LEONE, DE LUCIA, L'ABBATE, LOMUTI

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.1» inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1.1.

(Finanziamento della diagnostica molecolare)

1. Per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori, per l'anno 2021, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare per il potenziamento dei test, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo, di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori per i quali ne è riconosciuta evidenza e appropriatezza.

2. Con decreto del Ministero della Salute, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche con riguardo alla destinazione e distribuzione delle risorse allocate ai sensi del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5».

1.1000/3000/395 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI, DE BERTOLDI, DRAGO

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'alinea, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1» inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1.1.

(Disposizioni per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri)

1. Al fine di favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte della cittadinanza dei piccoli centri urbani, alle farmacie che operano nei Comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ciascun soggetto beneficiario e comunque nei limiti di spesa di cui al comma 6, per l'acquisto e il noleggio, nell'anno 2021, di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della Salute 16 dicembre 2010, recante "Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 153 del 2009".

2. Le prestazioni di telemedicina di cui al presente articolo possono essere erogate presso le farmacie di cui al comma 1 previo accordo con l'azienda sanitaria di riferimento che definisca il tetto massimo di prestazioni annuali e nei limiti dello stesso sulla base di prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, applicando le tariffe stabilite dal nomenclatore tariffario regionale ovvero l'eventuale regime di esenzione previsto, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, alle procedure di concessione e di utilizzo del contri-

buto, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,715 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5».

1.1000/3000/403 (testo 2) (id. 1.1000/3000/412 testo 2)

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo l'articolo: «19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1-bis.

(Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali)

1. Al fine di fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del virus "COVID 19" e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio, per le residenze sanitarie assistenziali, le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, chiunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1 secondo linee guida che consentano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impie-

gato presso le strutture di cui al comma 1, e di tener conto della demografia del processo, di invecchiamento della popolazione ultrasessantacinquenne residente su base regionale. All'onere del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5».

1.1000/3000/412 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo l'articolo: «19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1-bis.

(Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali)

1. Al fine di fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del virus "COVID 19" e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio, per le residenze sanitarie assistenziali, le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, chiunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1 secondo linee guida che consentano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, e di tener conto della demografia del processo, di invecchiamento della popolazione ultrasessantacinquenne residente su base regionale. All'onere del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5».

1.1000/3000/413 (testo 2) [id. 21.0.2 (testo 2)]

FERRARI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per la proroga dei Dottorati di ricerca)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi dell'ultimo anno di corso che abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 236, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Della proroga del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 21,6 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, corrispondenti a 21,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5. Le eventuali risorse non utilizzate per la predetta finalità sono rese disponibili per le altre finalità del fondo di finanziamento ordinario.».

1.1000/3000/451 (testo 2) [id. a 1.1000/3000/595 (testo 2)]

FLORIDIA, GRASSO, Pietro PISANI, MARINELLO, LOREFICE, D'ANGELO, LEONE, CAMPAGNA, MOLLAME, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.» aggiungere il seguente:

«Art. 32-quater.

(Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori)

1. In considerazione del fatto che l'approvvigionamento idrico delle isole minori è più oneroso della media nazionale a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa nei limiti dello stanziamento di cui al presente articolo, allo scopo di non gravare ulteriormente sulla precaria situazione finanziaria creata dalla pandemia alle famiglie residenti e alle imprese locali è disposta la concessione di un trasferimento ai comuni delle isole minori di euro tre milioni per l'anno 2021.

2. Con decreto del ministero dell'interno da adottare, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono dettati termini e modalità di attuazione del presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a tre milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5».

1.1000/3000/501 (testo 3)

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m) dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.», inserire il seguente:

«Art. 31-quater.8.

1. All'articolo 94, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: "entro il 29 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021".

2. Al fine di supportare l'istruttoria necessaria alla modifica dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-

creto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano rappresentanti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, della Società Autostrada del Brennero S.p.A. e degli enti territoriali soci della società richiamata.».

1.1000/3000/501 (testo 2)

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAL, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m) dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.», inserire il seguente:

«Art. 31-quater.8.

Dopo l'articolo 190, inserire il seguente: "Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle Regioni maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso sulla decisione di esecuzione UE 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della decisione di esecuzione UE 2015/103 restano a carico dello Stato membro. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 24,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

«Art. 31-quater.9.

All'articolo 94, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: "entro il 29 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021".

Al fine di supportare l'istruttoria necessaria alla modifica dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano rappresentanti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, della Società Autostrada del Brennero S.p.A. e degli enti territoriali soci della società richiamata.».

1.1000/3000/532 (testo 2) (id. 1.1000/3000/533 testo 2)

COMINCINI, CONZATTI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), n. 2, capoverso lettera a) le parole: «290.1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «190.1 milioni»;

alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8», aggiungere il seguente:

«Art. 31-ter.8-bis.

1. Nell'ambito delle esigenze infrastrutturali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19 ed fine di consentire il completamento dei lavori del Progetto Mantova HUB, la valorizzazione del territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione delle interferenze del suddetto progetto con opere, edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico e religioso, il responsabile unico del procedimento è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee in tema di contratti pubblici. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro per l'anno 2021 a completamento del finanziamento del Progetto. La concessione del finanziamento è condizionata agli esiti istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee in tema di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all'integrale copertura finanziaria dell'intervento.

All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5».

Alla lettera o) capoverso «Art. 34», al comma 5 la cifra: «600» è sostituita dalla seguente: «700».

1.1000/3000/533 (testo 2) (id. a 1.1000/3000/532 testo 2)

MANCA, PITTELLA, ROJC

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), n. 2, capoverso lettera a) le parole: «290.1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «190.1 milioni»;

alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8», aggiungere il seguente:

«Art. 31-ter.8-bis.

1. Nell'ambito delle esigenze infrastrutturali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19 ed fine di consentire il completamento dei lavori del Progetto Mantova HUB, la valorizzazione del territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione delle interferenze del suddetto progetto con opere, edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico e religioso, il responsabile unico del procedimento è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee in tema di contratti pubblici. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro per l'anno 2021 a completamento del finanziamento del Progetto. La concessione del finanziamento è condizionata agli esiti istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee in tema di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all'integrale copertura finanziaria dell'intervento.

All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5».

Alla lettera o) capoverso «Art. 34», al comma 5 la cifra: «600» è sostituita dalla seguente: «700».

1.1000/3000/537 (testo 2)

FARAONE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.», aggiungere il seguente:

«Art. 31-ter.9.

(Disposizioni in materia di società pubbliche aventi un unico socio)

1. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, considerata anche la straordinarietà della situazione emergenziale ricollegabile all'emergenza Covid-19, alle società totalmente partecipate da una regione ovvero da un ente locale in qualità di socio unico non si applica l'articolo 11, comma 7, del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2. Nel suddetto periodo, il compenso omnicomprensivo degli amministratori delle società di cui al comma 1, è determinato in misura pari all'ottanta per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 ovvero in proporzione alle frazioni dell'anno 2013 di permanenza in carica calcolate in dodicesimi pari ai mesi o frazioni di mesi in cui sono state corrisposte mensilità agli amministratori.

3. Nei casi in cui, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, nelle società di cui al comma 2 non sia adottata una delibera assembleare di adeguamento ai sensi e per gli effetti del comma 3, il consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, ha facoltà di deliberare ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2.»

1.1000/3000/553 (testo 3)

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera f), al capoverso «Art. 13.ter.1» premettere il seguente articolo:

«Art. 13-ter.01.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale.».

b) All'articolo 12, comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

‘m-bis) predispone l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.’.

c) All'articolo 21, comma 5, è inserito, in fine, il seguente periodo: ‘Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto.’.

d) All'articolo 25, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole 'nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2' sono inserite le seguenti: 'e dell'equilibrio tra i generi';

è inserito, in fine, il seguente periodo: 'Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.';

e) All'articolo 26 dopo il comma 4, è inserito il seguente:

'4-bis. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale di pari opportunità i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali.'".

2. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano ai procedimenti elettorali già avviati al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.1000/3000/553 (testo 3 corretto)

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera f), al capoverso «Art. 13.ter.1» premettere il seguente articolo:

«Art. 13-ter.01.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale."

b) All'articolo 12, comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

"m-bis) predispone l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato."

c) All'articolo 21, comma 5, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto."

d) All'articolo 25, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole «nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e dell'equilibrio tra i generi»;

è inserito, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.»

e) All'articolo 26 dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale di pari opportunità i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali."

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d) non si applicano ai procedimenti elettorali già avviati al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.1000/3000/555 (testo 2) [id. 1.1000/3000/560 (testo 2)]

CAMPARI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), capoverso «Art. 32-bis», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:*

«4-bis. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel più gravoso contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 3.636.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolto nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis si provvede, per l'anno 2020, quanto a euro 571.500, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quanto a euro 3.065.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

b) *al comma 5, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite con le seguenti: «dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo».*

1.1000/3000/559 (testo 2)

VATTUONE

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-bis. L'Agenzia Industrie Difesa, per lo svolgimento delle attività istituzionali e per l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese di cui al comma 1 è esentata dall'obbligo di munirsi delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. L'Agenzia Industrie Difesa assicura l'annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e altri soggetti privati sugli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del predetto Testo unico, anche allo scopo di consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti».

1.1000/3000/560 (testo 2)

D'ANGELO, PIARULLI, EVANGELISTA, GAUDIANO, TRENTACOSTE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), capoverso «Art. 32-bis», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel più gravoso contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 3.636.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolto nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis si provvede, per l'anno 2020, quanto a euro 571.500, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quanto a euro 3.065.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

b) *al comma 5, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite con le seguenti: «dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo».*

1.1000/3000/564 (testo 2)

D'ANGELO, PIARULLI, EVANGELISTA, GAUDIANO

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-bis», inserire il seguente:

«Art. 32-bis.1.

(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

1. Ai fini della corresponsione dell'indennità di udienza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, si intende equiparata alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente si provvede nel limite delle risorse iscritte a legislazione vigente nel Programma 1.4 «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» - «Azione magistratura onoraria» dello Stato di previsione del Ministero della giustizia».

1.1000/3000/573 (testo 2)

BERNINI, ROMEO, CIRIANI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALAN, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI, ALESSANDRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BERGESIO, BONGIORNO, BORGHESI, BORGONZONI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, DORIA, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RICCARDI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SALVINI, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESTOR, TOSATO, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI, BALBONI, BARBARO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, PETRENGA, RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI, DRAGO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n) al capoverso «Art. 32-ter», dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. Per l'anno 2021 è assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19. Il riparto del contributo fra le regioni e le province autonome è effettuato sulla base della proposta formulata dalle regioni e dalle province autonome in sede di auto-coordinamento con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, da adottare entro il 31 gennaio sulla base dei seguenti criteri:

1) quanto a 90 milioni di euro:

a) nella misura del 50% per le regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato;

b) nella misura del 30% per le regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato

c) nella misura del 20% per le regioni non rientranti nelle categorie a) e b).

2) quanto a 20 milioni di euro considerando le regioni destinatarie di ordinanze regionali più restrittive rispetto a quanto disposto dai provvedimenti governativi adottate fino alla data della proposta di cui al presente comma.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 110 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5».

1.1000/3000/586 (testo 3) (id. 1.1000/3000/391 testo 3)

D'ALFONSO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), al capoverso «Art. 19-ter.1» premettere il seguente:

«Art. 19-ter.01.

(Disposizioni in materia di promozione della Società Studiare e Sviluppo e INDIRE)

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19 ed al fine di garantire una migliore e più rapida risposta delle istituzioni centrali e locali all'emergenza pandemica, è facoltà delle amministrazioni pubbliche di avvalersi, nei limiti di una spesa massima di 300 mila euro per l'anno 2021, dell'istituto INDIRE nei settori della scuola, università e ricerca e della Società Studiare Sviluppo per tutti gli altri settori per lo svolgimento di attività di supporto nella definizione e attuazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché delle attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo.

2. Ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono dettate le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari in 300 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5 del presente decreto-legge».

1.1000/3000/586 (testo 2)

D'ALFONSO

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», aggiungere il seguente:

«Art. 32-quater.

*(Disposizioni in materia di promozione della Società
Studiare e Sviluppo e INDIRE)*

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19 ed al fine di garantire una migliore e più rapida risposta delle istituzioni centrali e locali all'emergenza pandemica, è facoltà delle amministrazioni dello Stato avvalersi dell'istituto INDIRE nei settori della scuola, università e ricerca e della Società Studiare Sviluppo per tutti gli altri settori per lo svolgimento di attività di supporto nella definizione e attuazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché delle attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo.

2. La società Studiare e Sviluppo è regolata dalle disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui agli articoli 3, 9, 16 e 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i diritti del socio e le amministrazioni centrali dello Stato affidatarie esercitano il controllo analogo congiunto sugli atti direttamente affidati. E' ammessa la facoltà per le regioni e gli enti locali di avvalersi dell'assistenza della società per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato.

3. Ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 100 mila euro a decorrere dall'anno 2021 per quanto attiene alle attività svolte dalla società Studiare e Sviluppo, e di 400 mila euro a decorrere dall'anno 2021 per quanto attiene alle attività svolte dall'Indire.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34 del presente decreto legge.».

1.1000/3000/588 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

*Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso:
«Art. 32-ter.», inserire il seguente:*

«Art. 32-quater.

*(Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino
PIP-Emergenza Palermo)*

1. Gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro di personale con contratto di lavoro atipico bacino PIP - Emergenza Palermo di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 2, in essere o scaduti nell'anno 2020, sino al 31 dicembre 2021.

2. Dall'attuazione della presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

1.1000/3000/595 (testo 2)

GRASSO, ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO, FLORIDIA, BUCCARELLA, DRAGO

*Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso
«Art. 32-ter.» aggiungere il seguente:*

«Art. 32-quater.

*(Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali
delle isole minori)*

1. In considerazione del fatto che l'approvvigionamento idrico delle isole minori è più oneroso della media nazionale a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa nei limiti dello stanziamento di cui al presente articolo, allo scopo di non gravare ulteriormente sulla precaria situazione finanziaria creata dalla pandemia alle famiglie residenti e alle imprese locali è disposta la concessione di un trasferimento ai comuni delle isole minori di euro tre milioni per l'anno 2021.

2. Con decreto del ministero dell'interno da adottare, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di en-

trata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono dettati termini e modalità di attuazione del presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a tre milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5».

1.1000/3000/822 [già 5.0.17 (testo 2)]

CIRIANI, BERNINI, ROMEO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, BALBONI, BARBARO, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, PETRENGA, RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALAN, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI, ALESSANDRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BERGESIO, BONGIORNO, BORGHESI, BORGONZONI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, DORIA, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RICCARDI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SALVINI, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESTOR, TOSATO, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) alla lettera p), capoverso «art. 22-ter», il comma 2, è sostituito con il seguente:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo previsto dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 390 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano

avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al comma 3. Per i servizi aggiuntivi, le Regioni e i Comuni, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente"».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti parole: «510 milioni».

1.0.61 (testo 2) [id. a 1.1000/140 (testo 2)]

PUCCIARELLI, DE VECCHIS, MARTI, PEPE, TESTOR, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, CANDIANI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinnea, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, anche alla corresponsione nell'anno 2021 di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2 che costituisce tetto di spesa massimo, anche con riferimento agli avvenimenti verificatesi nell'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5."».

Art. 4.

4.0.10 (testo 2)

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, MONTANI, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, MODENA, DAMIANI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, TOFFANIN, PEROSINO, SCIASCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia)

1. A sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governatore per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, 4.14. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano sino al 31 marzo 2021».

Art. 5.**5.42 (testo 2)**

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, PICHETTO FRATIN, DE BERTOLDI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "esistenti almeno dal 1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola", e le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta";

b) il comma 4 è soppresso.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziare e previa autorizzazione ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 80 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020r n. 126».

5.44 (testo 3) (id. 5.46)

MONTEVECCHI, VANIN, ANGRISANI, FERRARA, DONNO, NATURALE, TRENTACOSTE, ORTIS, PIARULLI, GIANNUZZI, LANZI, PAVANELLI, L'ABBATE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." Sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

5.44 (testo 2)

MONTEVECCHI, VANIN, ANGRISANI, FERRARA, DONNO, NATURALE, TRENTACOSTE, ORTIS, PIARULLI, GIANNUZZI, LANZI, PAVANELLI, L'ABBATE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Allo scopo di far fronte alle gravi-ricadute economiche nel settore dell'intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi, causate dalla pandemia da Covid-19, per l'anno 2021, il compenso di cui all'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n.633 per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.».

5.48 (testo 2) (id. a 5.46)

CANGINI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." Sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

5.96 (testo 2)

DE PETRIS

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021, Le disposizioni di cui al

comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020».

5.97 (testo 2) (identico a 1.1000/3000/136 testo 2)

FERRO, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, ERRANI, MANCA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art.-6-bis.», inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Misure urgenti a sostegno dell'attività di rivendita di giornali e riviste)

1. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 1.000 euro, entro il limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementata di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 5».

5.0.20 (testo 2) (identico a 1.1000/3000/136 testo 2)

MODENA, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, MANCA, ERRANI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art.-6-bis.», inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Misure urgenti a sostegno dell'attività di rivendita di giornali e riviste)

1. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 1.000 euro, entro il limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementata di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 5».

Art. 7.**7.0.3 (testo 2) [id. a 1.1000/140 (testo 2)]**

TARICCO, BITI

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, anche alla corresponsione nell'anno 2021 di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2 che costituisce tetto di spesa massimo, anche con riferimento agli avvenimenti verificatesi nell'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5."».

7.0.4 (testo 2) [id. a 1.1000/140 (testo 2)]

SANTANGELO, PIARULLI, ANGRISANI, L'ABBATE, TRENTACOSTE

All'emendamento 1.1000, dopo l'alea, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«*d-bis*) dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, anche alla corresponsione nell'anno 2021 di misure di

sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2 che costituisce tetto di spesa massimo, anche con riferimento agli avvenimenti verificatesi nell'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5."».

7.0.16 (testo 2)

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAL, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, BRUZZONE, PUCCIARELLI, RIPAMONTI

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Misure di sostegno per il trasporto pubblico locale nelle aree interne)

Al fine di assecondare le esigenze di trasporto dei cittadini residenti nelle aree interne durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, ai comuni montani e ricadenti nelle medesime aree, per come definiti dalla normativa vigente, è attribuito un contributo per l'attivazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3.

Il contributo spettante a ciascun comune e le modalità di erogazione ed utilizzo dello stesso sono definite, con proprio provvedimento, dal Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Al fine di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 7-ter.

(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018)

Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 2:

al comma 1, le parole: «per gli anni 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019, 2020 e fino al 15 agosto 2021";

al comma 2 le parole: "e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", di euro 10.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 complessivamente per l'anno 2020 e per il periodo fino al 15 agosto 2021;

al comma 4 le parole "e 10 milioni per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e 10 milioni di euro complessivamente per l'anno 2020 e per il periodo fino al 15 agosto 2021";

al comma 4-*bis* sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, e per il finanziamento delle misure previste dall'articolo 8-*bis*";

all'articolo 4-*ter*, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. In favore dei titolari di società a responsabilità limitata unipersonali che abbiano dovuto sospendere le attività a causa dell'evento, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 15.000 euro con le modalità stabilite e nei limiti delle risorse previste al comma 3. L'indennità è concessa nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato."

I fondi di cui all'articolo 1, comma 6, e all'articolo 4-*bis*, comma 9, lettere a) e b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, pari complessivamente a 88.466.000 di euro, disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 8, del medesimo decreto-legge, sono assegnati direttamente dal Commissario Straordinario al Comune di Genova per opere di rigenerazione e riqualificazione urbana sottostanti il Viadotto Genova San Giorgio e opere accessorie.».

Art. 8.**8.0.30 (testo 2) (id. 1.1000/3000/412 testo 2)**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo l'articolo: «19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1-bis.

(Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali)

1. Al fine di fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del virus "COVID 19" e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio, per le residenze sanitarie assistenziali, le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, chiunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1 secondo linee guida che consentano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, e di tener conto della demografia del processo, di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne residente su base regionale. All'onere del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5».

8.0.47 (testo 2)

ROMEO, CIRIANI, BERNINI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, TESTOR, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BERGESIO, BONGIORNO, BORGONZONI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, DORIA, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RICCARDI, RIPAMONTI, RUFÀ, SALVINI, SAPONARA, SBRANA, STEFANI, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, DE BERTOLDI, BALBONI, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, PETRENGA, RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, SCIASCIA, PEROSINO, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALAN, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTĒU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo l'articolo, inserire li seguente;

«Art. 8-bis.

(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

1. Ai fini di ridurre nell'anno 2021 la spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati di cui al presente decreto, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Per l'attuazione del comma 1, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, definendo altresì il periodo temporale di rideterminazione delle tariffe e delle componenti e le relative modalità attuative ai fini del rispetto della spesa autorizzata di cui al comma 1, in modo che:

a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel terzo trimestre dell'anno 2020, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigore delle tariffe applicate nel terzo trimestre dell'anno 2020 si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

4. Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare l'importo di cui al comma 1 sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 maggio 2021. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui al comma 2 e degli oneri generali di sistema.».

Art. 9.

9.0.36 (testo 2) [id. 1.1000/3000/311 (testo 2)]

PIROVANO, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art 9-bis.1», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esentate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1-*ter*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esentati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti della legge n. 160 del 2019.

1-*quater*. A far data dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

1-*quinquies*. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1-*bis*, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1-*sexies*. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per tanno 2021. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato».

1-*septies*. All'onere derivante dai commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

1-*octies*. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "adiacenti" è sostituita con la seguente: "prospicienti";

b) la parola: "particolare" è sostituita con la seguente: "eccezionale"».

Art. 10.

10.0.8 (testo 2)

Emanuele PELLEGRINI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

Per gli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini del versamento di tutti i tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti, per i quali è previsto l'utilizzo del modello di versamento «F23», è utilizzato il modello di versamento «F24».

Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

10.0.21 (testo 2)

ROMANO, MANTOVANI, L'ABBATE, GIROTTO, MATRISCIANO, CAMPAGNA, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta

regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nei rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe».

10.0.22 (testo 2) [id. 10.0.21 (testo 2)]

MANCA, PITTELLA, BINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nei rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe».

10.0.27 (testo 2) [id. 10.0.21 (testo 2)]

MODENA, PICETTO FRATIN, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)*

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nei rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe».

10.0.30 (testo 2) [id. a 10.0.21 (testo 2)]

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)*

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori

autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nei rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe».

Art. 17.

17.0.23 (testo 2)

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni a favore dei lavoratori del settore agricolo, turistico e della ristorazione)

1. Al fine di mitigare gli effetti scaturiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 sui settori economici più esposti alla crisi, in via sperimentale per gli anni 2020 e 2021, in deroga a quanto stabilito dal comma 14, dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la disciplina delle prestazioni occasionali si applica alle imprese che operano nel settore agricolo, turistico e ricettivo e della ristorazione, indipendentemente dal numero di lavoratori che le medesime imprese hanno alle proprie dipendenze e senza l'obbligo che ricorrano i presupposti di cui al comma 8 del medesimo articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

17.0.30 (testo 2)

AUGUSSORI, CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nei mesi di maggio e giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2020".

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 20.**20.3 (testo 2)**

BOLDRINI, IORI, PITTELLA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «contatti stretti o casuali» con le seguenti: «contatti così come definiti dalla Circolare del Ministero della Salute n. 18584 del 29 maggio 2020 e successivi aggiornamenti.».

20.0.13 (testo 2)

BOLDRINI, IORI, PITTELLA, DRAGO, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di attività degli psicologi)

1. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini ed agli operatori sanitari, di ottimizzare e razionalizzare le risorse

professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, nonché di garantire le attività previste dai LEA ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2006, le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale possono organizzare l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale».

20.0.26 (testo 2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 449 è inserito il seguente:

"449-bis. Per il triennio 2020-2022, i contratti di cui al comma 449 possono essere rinnovati per una ulteriore annualità nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato"».

Art. 21.

21.3 (testo 2)

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER, CONZATTI

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato con delibere dei Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, sono stanziati, per le finalità di cui al comma 2,2 milioni di euro per l'anno 2021 da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto, nei limiti delle risorse disponibili, in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del presente decreto».

21.9 (testo 2) [id. 21.3 (testo 2)]

RAMPI, VERDUCCI

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato con delibere del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, sono stanziati, per le finalità di cui al comma 2,2 milioni di euro per l'anno 2021 da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto, nei limiti delle risorse disponibili, in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del presente decreto».

21.11 (testo 2)

GRANATO, ANGRISANI, VANIN, PIARULLI, L'ABBATE, TRENTACOSTE, DE LUCIA, ACCOTO, BOTTICI, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, CRUCIOLI, DI NICOLA, FENU, LANNUTTI, LEONE, LOMUTI, PIRRO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. In conseguenza anche dei periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza negli istituti scolastici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo per il recupero dei *gap* formativi, con una dotazione pari a 5.532.195 di euro per l'anno 2021.

6-ter. Le risorse di cui al comma 6-bis sono destinate esclusivamente all'attivazione di attività didattiche extracurricolari in presenza, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, volte anche a sopperire ad eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel piano triennale dell'offerta formativa.

6-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle istanze da parte delle singole istituzioni scolastiche per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 6-bis, impiegate per la remunerazione del personale docente, secondo la disciplina contrattuale vigente, a titolo di attività aggiuntive di insegnamento, nonché i criteri per il riparto delle medesime, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione che,

sulla base dei dati relativi ai livelli di apprendimento degli studenti, si trovano in una situazione di maggiore svantaggio.».

6-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5.532.195 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5».

21.0.1 (testo 2) [id. 21.0.2 (testo 2)]

VERDUCCI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per la proroga dei Dottorati di ricerca)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi dell'ultimo anno di corso che abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 236, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Della proroga del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 21,6 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, corrispondenti a 21,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5. Le eventuali risorse non utilizzate per la predetta finalità sono rese disponibili per le altre finalità del fondo di finanziamento ordinario.».

21.0.2 (testo 2)

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, ACCOTO, BOTTICI, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, PIRRO, CRUCIOLI, DI NICOLA, FENU, LANNUTTI, LEONE, DE LUCIA, L'ABBATE, LOMUTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per la proroga dei Dottorati di ricerca)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi dell'ultimo anno di corso che abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 236, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Della proroga del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 21,6 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, corrispondenti a 21,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5. Le eventuali risorse non utilizzate per la predetta finalità sono rese disponibili per le altre finalità del fondo di finanziamento ordinario.».

Art. 22.**22.0.35 (già 3.0.26)**

DRAGO, BINETTI, DE FALCO, FATTORI, DE BONIS, FANTETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.***(Misure per l'abbattimento delle barriere architettoniche)*

Al fine di assicurare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:

al comma 2, primo periodo, dell'articolo 119, sostituire le parole «si applica anche» con le seguenti "si applica sia agli interventi di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 9 gennaio 1989, n.13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n.62, sia".

all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera *b*) inserire la seguente:

"b-bis) superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n.13 come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119. Il contributo di cui al comma 1 all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n.13 non è cumulabile con la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 23.**23.17 (testo 2) [id. a 23.18 (testo 2)]**

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Al comma 5 sostituire l'ultimo periodo con il seguente; «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, qualora le parti vi consentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti

o periti, nonché alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 e 523 del codice di procedura penale».

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 190 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma: "2. Nel processo amministrativo le modalità di pagamento telematico dei diritti di copia sono quelle previste nelle forme e con le modalità disciplinate dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato."».

23.18 (testo 2)

ROSSOMANDO, MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 5 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, qualora le parti vi consentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 e 523 del codice di procedura penale».

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 190 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma: "2. Nel processo amministrativo le modalità di pagamento telematico dei diritti di copia sono quelle previste nelle forme e con le modalità disciplinate dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato."».

23.40 (testo 2)

D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA, GAUDIANO, PIARULLI, L'ABBATE, TRENTACOSTE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In ragione delle limitazioni poste dalle misure antipandemiche, l'incolpato e il suo difensore possono partecipare all'udienza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 mediante collegamento da remoto, a mezzo dei sistemi informativi individuati e resi disponibili con provvedimento del direttore dell'ufficio dei sistemi informativi del Consiglio superiore della magistratura. Prima dell'udienza, la Sezione disciplinare fa comunicare all'incolpato e al difensore, che ab-

biano fatto richiesta di partecipare da remoto, giorno, ora e modalità del collegamento.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «da 2 a 9» con le seguenti: «da 2 a 9-bis».

23.0.8 (testo 2) (id. 23.42)

MIRABELLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a norma dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai servizi di legalizzazione e a postille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «da 2 a 9» con le seguenti: «da 2 a 9-bis.».

23.0.11 (testo 2)

CIRINNÀ, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

*(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150)*

1. All'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'atto o il comportamento discriminatorio leda i diritti di più persone, la domanda può essere proposta avanti al tribunale del luogo in cui ha la residenza una delle persone offese"».

Art. 24.**24.7 (testo 2) [id. 24.12 (testo 2)]**

ROSSOMANDO, MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «posta elettronica certificata inserita» *con le seguenti:* «invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito»;

b) *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «relative ai formati degli atti» *inserire le seguenti:* «e alla sottoscrizione digitale»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.».

Al comma 5, dopo le parole: «nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio» *aggiungere le seguenti:* «e della intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza».

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

6-ter. L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale.

6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4.

6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali pre-

visti dalla legge 26 luglio 1974, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.

6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile:

a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;

b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;

c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui al comma 4;

d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;

e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.

6-septies. Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche di ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

6-octies. Le disposizioni del comma 6-sexies si applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al comma 6-quinquies.

6-nonies. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 6-bis a 6-quinquies e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo la cancelleria provvede ai sensi del comma 5.

6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-nonies si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore

del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4.».

24.8 (testo 2) (id. 24.12 testo 2)

DAL MAS, MODENA, CALIENDO

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «posta elettronica certificata inserita» *con le seguenti:* «invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito»;

b) *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «relative ai formati degli atti» *inserire le seguenti:* «e alla sottoscrizione digitale»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.».

Al comma 5, dopo le parole: «nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio» *aggiungere le seguenti:* «e della intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza».

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

6-ter. L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale.

6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4.

6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi *6-bis*, *6-ter* e *6-quater* si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1974, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma *6-ter*, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.

6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma *6-bis* l'impugnazione è altresì inammissibile:

a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;

b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma *6-bis* non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;

c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui al comma 4;

d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;

e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.

6-septies. Nei casi previsti dal comma *6-sexies*, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche di ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

6-octies. Le disposizioni del comma *6-sexies* si applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al comma *6-quinquies*.

6-nonies. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da *6-bis* a *6-quinquies* e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo la cancelleria provvede ai sensi del comma 5.

6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da *6-bis* a *6-nonies* si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti

di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4.».

24.12 (testo 2) (id. a 24.15 testo 2)

GAUDIANO, D'ANGELO, EVANGELISTA, LOMUTI, L'ABBATE, TRENTACOSTE

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «posta elettronica certificata inserita» *con le seguenti:* «invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito»;

b) *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «relative ai formati degli atti» *inserire le seguenti:* «e alla sottoscrizione digitale»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.».

Al comma 5, dopo le parole: «nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio» *aggiungere le seguenti:* «e della intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza».

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

6-ter. L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale.

6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certifi-

cata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4.

6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi *6-bis*, *6-ter* e *6-quater* si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1974, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma *6-ter*, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.

6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma *6-bis* l'impugnazione è altresì inammissibile:

a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;

b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma *6-bis* non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;

c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui al comma 4;

d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;

e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.

6-septies. Nei casi previsti dal comma *6-sexies*, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche di ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

6-octies. Le disposizioni del comma *6-sexies* si applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al comma *6-quinquies*.

6-nonies. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da *6-bis* a *6-quinquies* e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo la cancelleria provvede ai sensi del comma 5.

6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da *6-bis* a *6-nonies* si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4.».

24.15 (testo 2) [id. a 24.12 (testo 2)]

GAUDIANO, D'ANGELO, EVANGELISTA, LOMUTI, L'ABBATE, TRENTACOSTE

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «posta elettronica certificata inserita» *con le seguenti:* «invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito»;

b) *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «relative ai formati degli atti» *inserire le seguenti:* «e alla sottoscrizione digitale»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.».

Al comma 5, dopo le parole: «nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio» *aggiungere le seguenti:* «e della intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza».

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

6-ter. L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale.

6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 6-bis e 6-ter,

con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4.

6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi *6-bis*, *6-ter* e *6-quater* si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1974, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma *6-ter*, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.

6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma *6-bis* l'impugnazione è altresì inammissibile:

a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;

b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma *6-bis* non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;

c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui al comma 4;

d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;

e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.

6-septies. Nei casi previsti dal comma *6-sexies*, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche di ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

6-octies. Le disposizioni del comma *6-sexies* si applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al comma *6-quinquies*.

6-nonies. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da *6-bis* a *6-quinquies* e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo la cancelleria provvede ai sensi del comma 5.

6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da *6-bis* a *6-nonies* si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione

e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4.».

Art. 26.

26.1 (testo corretto)

MANTOVANI, PIARULLI, ANGRISANI, L'ABBATE, TRENTACOSTE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 178, comma 4, dell'allegato 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "all'articolo 93," sono aggiunte le seguenti: "l'appello e,";

b) le parole: "deve essere depositata," sono sostituite dalle seguenti; "devono essere proposti,".

1-ter. All'articolo 180, comma 1, dell'allegato 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, le parole: "Nei giudizi di appello" sono soppresse.».

Art. 27.

27.0.7 (testo 2)

STEGER, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Estensione della deducibilità dell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del D.P.R. n. 917/1986, e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), n, 1-bis) del D. Lgs. 44.6/1997)

1. A far data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, lett. o-ter) del D.P.R, n, 917/1986 e all'ar-

ticolo 11, comma 1, lett. a), n. 1-bis) del D. Lgs, n. 446/1997, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontari, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza od obblighi di legge, ricomprende anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.».

27.0.8 (testo 2) (id. a 4.0.12)

PICHELTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti)

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per consumatore": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;"

b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

d-ter) limitatamente al piano del consumatore, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

d-quater) limitatamente all'accordo di composizione della crisi, se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.";

3) dopo il comma 2-bis è aggiunto, infine, il seguente:

"2-ter. L'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

c) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Art. 7-bis.

(Procedure familiari)

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.";

d) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma i, secondo periodo.

1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquida-

zione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti";

e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

i) il comma *3-bis* è sostituito dal seguente:

"3-bis. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.";

2) dopo il comma *3-bis* sono inseriti i seguenti:

"3-bis.1. Alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-bis.

3-bis.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti".

f) all'articolo 12, dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

"3-ter. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

3-quater. Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.";

g) all'articolo 12-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.";

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui al-

l'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.";

3) al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e comma 3-*bis*";

h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo";

2) al comma 4-*bis*, dopo le parole: "di cui alla presente sezione" sono inserite le seguenti: "compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti";

i) all'articolo 14-*ter*, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:

"7-*bis*. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

1) l'articolo 14-*decies* è sostituito dal seguente:

"Art. 14-*decies*. - (*Azioni del liquidatore*) - 1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.";

m) dopo l'articolo 14-*terdecies* è inserito il seguente:

"Art. 14-*quaterdecies*. - (*Debitore incapiente*) - 1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2

6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi e 2.

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

9. L'organismo di composizione della crisi, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2."

2. Le disposizioni di cui al comma i si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il debitore può presentare, sino all'udienza ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità alla presente legge. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 ovvero di cui all'articolo 12-*bis* della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.».

27.0.9 (testo 2)

STEGER, DE BERTOLDI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 21-*bis*.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo)

All'articolo 2-*bis* del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che; in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad -un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 575/2015, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso"».

Art. 30.

30.4 (testo 2)

MIRABELLI, DE PETRIS, RUOTOLO, CUCCA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni: «al comma 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2020", con le seguenti: "31 gennaio 2021"».

Art. 31.

31.0.2 (testo 3)

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) All'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale".

b) All'articolo 12, comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

"m-bis) predispone l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato."

c) All'articolo 21, comma 5, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto."

d) All'articolo 25, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole "nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "e dell'equilibrio tra i generi";

è inserito, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.";

e) All'articolo 26 dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale di pari opportunità i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali."

2. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano ai procedimenti elettorali già avviati al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

31.0.2 (testo 3 corretto)

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale."

b) All'articolo 12, comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

"m-bis) predispone l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.";

c) All'articolo 21, comma 5, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto.".

d) All'articolo 25, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole "nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "e dell'equilibrio tra i generi";

è inserito, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.";

e) All'articolo 26 dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale di pari opportunità i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d) non si applicano ai procedimenti elettorali già avviati al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 33.

33.0.1 (testo 2)

Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è sostituito dal seguente:

"20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario, sportivo e quelle per la

formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole, riconosciuti dallo Stato o da pubbliche amministrazioni come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e successive integrazioni, e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1".

2. Al fine di sostenere la competitività delle imprese agricole, l'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che tra le attività esenti sono ricomprese le attività didattiche svolte dalle imprese agricole e tra quelle di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale sono ricomprese le attività formative erogate dagli organismi di consulenza riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 3 febbraio 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, attuativo dell'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modificazioni ed integrazioni.».

33.0.17 (testo 3 corretto)

FENU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Proroga dei termini di attuazione dei provvedimenti delle autorità di regolazione)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, anche ai fini di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità dell'attività dell'impresa, con domanda motivata del soggetto interessato, presentata nei 20 giorni antecedenti alla scadenza originaria in carta semplice ed esente dal pagamento di bolli e imposte comunque denominate, può essere richiesta all'autorità di regolazione competente, la proroga per la durata di novanta giorni dei termini finali per l'esecuzione o l'attuazione dei provvedimenti amministrativi adottati all'esito di procedimenti avviati successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

2. Ai fini del riconoscimento della proroga dei termini attuativi di cui al comma 1, l'autorità di regolazione valuta se il ritardo discende da motivazioni connesse ovvero dipendenti dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. In caso di mancato riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la stessa si considera accolta. La richiesta formulata ai sensi del comma 1 può essere respinta ove la proroga leda diritti soggettivi di terzi costituzionalmente tutelati e che risultino motivatamente prevalenti rispetto alle cause connesse all'emergenza da Covid-19 esplicitate ai sensi del presente comma.

3. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in relazione all'ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori e di natura pecuniaria, a quelli finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché a quelli adottati per la tutela della pubblica sicurezza e incolumità, dell'ordine pubblico, della sanità pubblica e dell'ambiente."

33.0.25 (testo 4)

FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. È istituita presso l'INAIL l'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, con le risorse disponibili sul proprio bilancio, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello Sviluppo Economico, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di attuazione della predetta anagrafe.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

33.0.25 (testo 3)

FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Al fine di garantire l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 64-bis della legge 11 settembre 2020 n. 120, viene istituita l'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSG) installati sul territorio nazionale.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità' di attuazione della predetta anagrafe».
